

STUDI GIURIDICI
XCII

**DEONTOLOGIA
DEGLI OPERATORI
DEI TRIBUNALI
ECCLESIASTICI**


ESTRATTO DA:

GIANPAOLO MONTINI

L'Osservanza deontologica come problema disciplinare



LIBRERIA EDITRICE VATICANA



GIANPAOLO MONTINI
Promotore di Giustizia del S.T. della Segnatura Apostolica

**L'OSSERVANZA DEONTOLOGICA COME PROBLEMA DISCIPLINARE,
OSSIA IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CANONICO
PER I MINISTRI DEL TRIBUNALE E PER GLI AVVOCATI**

«Parum est iura condere,
nisi sit, qui eadem tueatur»¹

Premesse

Se la produzione normativa e, conseguentemente, la dottrina canonica sulla deontologia sono universalmente riconosciute come scarsamente sviluppate, a maggior ragione lo stesso si può affermare della considerazione processualistica e giurisprudenziale della materia. D'altro canto non si può prescindere dall'aspetto processuale: la sua emarginazione può significare e produrre l'inefficacia del discorso deontologico e, molto più, sgarnire di reale difesa la comunità ecclesiale che deve poter contare su

¹ Can. 3, *de electione et electi potestate*, I, 6 in VI°. La citazione è tratta dalla seconda costituzione *Ubi periculum* di Gregorio X nel II concilio ecumenico di Lione del 7 luglio 1274 sulla elezione del Romano Pontefice. Essa introduce nel caso la parte della costituzione in cui si ordina sotto la comminazione di pene l'esecuzione di quanto stabilito. In questa stereotipa funzione comminatoria essa è riportata, con alcune variazioni stilistiche minori, in altri testi normativi: cf, per esempio, ONORIO IV, *Quam gravis*, 22 settembre 1285 («Quia vero parum esset provisionem seu ordinationem hujusmodi edidisse nisi eam observationis diligentia tueatur»); c. un., *de statu regularium*, III, 16 in VI° (costituzione *Periculoso* di Bonifacio VIII): «Et quoniam parum esset condere iura, nisi essent qui ea executioni debitae demandarent»; BONIFACIO VIII, *Cupientes*, 25 gennaio 1303 («parum est iura concedere nisi qui ea tueatur existat»); BENEDETTO XI, *Super egenum*, 3 ottobre 1304 («parum esset iura condere, nisi qui ea tueatur existerent»); CLEMENTE V, *In speculari praeeminentia*, 28 febbraio 1306 («parum esset praedicta omnia ordinasse, nisi essent qui ea executioni debita demandarent»); c. un., *de iudiciis*, II, 1 in Extravag. com. (costituzione *Frequentes* di Giovanni XXII del 1327): «Quia igitur parum esset iura condere, nisi, qui ea tueatur existat»; PIO IV, costituzione *In eligendis*, 9 ottobre 1562, n. 27: «Quia vero parum esset condere iura, nisi forent qui executioni ea demandarent».

Nella glossa l'ascendenza è riferita a Dig. 1.2.11. Forse più probabilmente a Dig. 1.2.2.13 Pomponius, *Post originem*: «Post originem iuris et processum cognitum consequens est, ut de magistratuum nominibus et origine cognoscamus, quia, ut exposuimus, per eos qui iuri dicundo praesunt effectus rei accipitur: quantum est enim ius in civitate esse, nisi sint, qui iura regere possint? post hoc dein de auctorum successione dicemus, quod constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in melius produci» (Pomponius, *libro singulari enchiridii*).

un corpo di ministri e di avvocati che operano correttamente nell'amministrare la giustizia. I procedimenti disciplinari, pertanto, e la dottrina processualistica che li considera, sono un reale contributo alla retta amministrazione della giustizia.

La considerazione, soprattutto giurisprudenziale, del procedimento disciplinare deve tener presenti due livelli diversi di intervento: il Moderatore dei tribunali locali e la Segnatura Apostolica. Di questi due livelli si cercherà di mantenere, nella presente relazione, una visione e una considerazione unitarie, anche a scapito di una maggiore chiarezza. A ciò spinge sia la maggiore esperienza del relatore nell'ambito della giurisprudenza della Segnatura Apostolica sia la funzione direttiva (cf anche can. 19) che la giurisprudenza della Segnatura Apostolica ha in un ambito che, sprovvisto di normativa generale, si sviluppa soprattutto giurisprudenzialmente.

Per chiarezza espositiva e metodologica nonché per ragioni di limiti di trattazione, si prescindere nel presente contributo da quei provvedimenti che il giudice, incaricato di trattare una causa, prende nel corso di essa, quali, per esempio, i provvedimenti di cui al can. 1470² e al can. 1487³.

Sempre preliminarmente si deve ormai pacificamente riconoscere che i procedimenti e i provvedimenti disciplinari previsti in ambito giudiziario riguardano, secondo la normativa canonica⁴, tutti i ministri dei tribunali (vicari giudiziali, vicari giudiziali aggiunti, difensori del vincolo, promotori di giustizia, uditori, assessori, notai) e tutti coloro che vi esercitano il patrocinio legale (avvocati e procuratori).

La materia e, conseguentemente, la terminologia sono assai fragili in quanto il diritto disciplinare, anche per l'ambito canonico, costituisce una branca del diritto sostantivo e processuale di recente e problematica formalizzazione. Sullo sfondo si agitano questioni, addirittura ecclesiologico-dogmatiche, sui rapporti tra diritto penale e diritto disciplinare⁵. Nella realtà la produzione normativa in campo disciplinare è pro-

² Cf, per esempio, P. BIANCHI, «I poteri disciplinari del giudice nel corso dell'udienza (can. 1470 § 2)», in QDE 19 (2006) 41-64.

³ Cf, per esempio, G.P. MONTINI, «Il giudice può respingere l'avvocato e il procuratore (can. 1487)», in QDE 19 (2006) 295-317. Nel caso non parrebbe trovarsi di fronte ad un provvedimento disciplinare o penale (cf *ibid.*, 310-312), quanto piuttosto ad un provvedimento amministrativo che, pur configurandosi come atto amministrativo singolare non pare potersi definire dato «extra iudicium», ai fini del can. 1732 e dell'applicabilità della normativa codiciale sui ricorsi gerarchici (cf SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL [= SSAT], decreto 4 giugno 2002, prot. n. 28005/97 VT).

⁴ Per la dimostrazione cf G.P. MONTINI, «"In advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere" (art. 124, 1° "Pastor bonus")». Un aspetto della vigilanza della Segnatura Apostolica sulla retta amministrazione della giustizia», in *Matrimonium et ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, Città del Vaticano 2006, 33-34.

⁵ Cf R. AHLERS, «Amtsenthebung - Strafe und/oder Disziplinarmaßnahme?», in «*Strafrecht* in einer Kirche der Liebe. Notwendigkeit oder Widerspruch?», Münster 2005, 91-96; A. BORRAS, «Vers une déontologie du ministère ecclésial?», in *Nouvelle revue théologique* 121 (1999) 573-593; R. PUZA, «Faut-il distinguer le droit pénal et le droit disciplinaire dans l'Église? L'exemple de l'Allemagne», in *Revue de droit canonique* 56 (2009) 223-239; D. SCHAFF, *Der kirchliche Strafanspruch. Die Begründung der kirchlichen Strafgewalt vom Ius Publicum Ecclesiasticum bis zum CIC/1983*, Frankfurt 2007; J.-P. SCHOUPE, «Vers une procédure canonique en matière de déontologie pastorale?», in *Nouvelle revue théologique* 124 (2002) 218-237; ID., «I procedimenti amministrativi di fronte alle disfunzioni nelle comunità ecclesiali. Profili penali, disciplinari e deontologici», in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D.

ceduta in modo frammentario e privilegiando (come peraltro dev'essere di un diritto vivente) le immediate necessità di alcuni campi del diritto⁶.

La stessa frammentarietà si evidenzia nell'ambito giudiziario, aggravata peraltro dalla molteplicità delle giurisdizioni e degli albi professionali⁷. Anche la bibliografia al riguardo è scarsa⁸, come pure la giurisprudenza pubblicata⁹.

Cito, Milano 2005, 651-666, oppure «Les procédures administratives face aux dysfonctionnements dans les communautés ecclésiales», in *L'année canonique* 46 (2004) 103-124; ID., «La possibilità di commissione d'indagini in materia di deontologia delle funzioni ecclesiali», in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura e J. Canosa, Milano 2006, 493-503; H. SCHWENDENWEIN, «Probleme um die disziplinäre Verantwortung im kirchlichen Dienst. Zur Frage der Unterscheidung von Straf- und Disziplinarstrafrecht», in *Dienst an Glaube und Recht. Festschrift für Georg May zum 80. Geburtstag*, Berlin 2006, 611-634.

⁶ L'ambito canonico in cui è maggiormente sviluppato un diritto disciplinare canonico riguarda la Curia Romana: cf *Regolamento generale della Curia Romana*: 22 febbraio 1968, Titolo IX, Sanzioni disciplinari (artt. 57-70); 4 febbraio 1992, Titolo X, Sanzioni o provvedimenti disciplinari (artt. 65-81); 30 aprile 1999, Titolo X, Norme disciplinari (artt. 70-85); Regolamento della Commissione disciplinare della Curia Romana, 5 gennaio 1994, in *Bollettino. Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA)* 1996, n. 4, pp. 7-9.

⁷ Per quanto attiene all'Albo degli Avvocati della Rota Romana cf *Normae Romanae Rotae Tribunalis*, 18 aprile 1994, artt. 47-49.

Per quanto attiene all'Albo degli Avvocati presso la Curia Romana cf artt. 183-185 della costituzione apostolica *Pastor bonus* [= PB]; GIOVANNI PAOLO II, *motu proprio Iusti Iudicis*, 28 giugno 1988, in AAS 80 (1988) 1258-1261; SEGRETERIA DI STATO, *Ordinatio ad exsequendas litteras apostolicas motu proprio datas Iusti Iudicis*, 23 luglio 1990, *ibid.*, 82 (1990) 1630-1634.

Per quanto attiene all'Albo degli Avvocati presso l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica cf Statuto. Appendice: Albo degli avvocati presso il Collegio di conciliazione e arbitrato dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), 7 luglio 2009, in AAS 101 (2009) 725-726.

⁸ M.J. ARROBA CONDE, «Principi di deontologia forense canonica», in *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2006, 129-146; P. ARTNER, «Disciplinary Measures Outside Book VI of the 1983 "CIC"», in SC 42 (2008) 473-502; D.L. BARR, «Advocacy and Professional Ethics for Canonists», in *Proceedings of Canon Law Society of America* 67 (2005) 77-93; E. BAURA, «Le sanzioni disciplinari, i ricorsi gerarchici, le dichiarazioni di nullità del matrimonio», in *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano 2010, 337-364; P. BIANCHI, «I poteri disciplinari del giudice», cit.; G. COMOTTI, «L'esercizio della professione nel foro civile da parte dell'avvocato ecclesiastico. Aspetti deontologici e dovere della coerenza», in QDE 23 (2010) 76-87; C. DE DIEGO-LORA, «Criterios morales de la actuación de abogados y peritos en las causas matrimoniales», in IC 41/81 (2001) 233-246; C. GULLO, «Futuro, natura e assetto della professione forense canonica», in *Matrimonium et ius*, cit., 353-368; K. HÁRSFAL, «Le nuove norme riguardanti la figura dell'avvocato e del procuratore nella Dignitas Connubii», in *Sacrae disciplinae leges. Commemorazione del 25° anniversario della promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico*, Budapest 2008, 129-140; J. LLOBELL, «I patroni stabili e i diritti-doveri degli avvocati», in IE 13 (2001) 71-91; A. MENDONÇA, «Dismissal of an Advocate/Procurator», in *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 2003, 91-93; M. MINGARDI, «Il litisconsorzio attivo. Nota sull'art. 102 "Dignitas connubii"», in QDE 23 (2010) 69-75; GR. MIOLI, «Per un codice deontologico forense canonico: sono maturi i tempi?», in QDE 23 (2010) 32-68; ID., *La remunerazione degli avvocati nei giudizi di nullità matrimoniale*, Città del Vaticano 2009; G.P. MONTINI, «Il giudice può respingere l'avvocato e il procuratore», cit.; ID., «"In advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere" (art. 124, 1° "Pastor bonus")», cit., 31-48; G. MOSCARIELLO, «Appunti di deontologia forense alla luce dell'Istruzione "Dignitas connubii"», in *Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di A. Stankiewicz*, III, Città del Vaticano 2010, 1683-1707; M. MÜLLER, «Die Rechtslage zur Aufnahme in das und zur Streichung aus dem Verzeichnis der am Gericht zugelassenen Advokaten und der am Gericht tätigen Prokuratoren nach art. 112 der Eheprozessordnung "Dignitas Connubii"», in *De Processibus Matrimonialibus* 14 (2007) 273-288; L. Mus-

L'iniziativa disciplinare

Il procedimento disciplinare è di natura officiosa, ossia non è attivato da un intervento di parte, ma da una decisione dell'autorità competente, in modo non dissimile dall'esercizio dell'azione penale (cf can. 1721, § 1). In esso, infatti, non si persegue l'interesse privato, ma l'interesse pubblico concernente la posizione dei ministri e degli avvocati nei tribunali.

Da tale natura pubblica del procedimento disciplinare segue anzitutto che il suo esercizio non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinare. Di fatto l'iniziativa disciplinare può avere alla sua origine indifferentemente la denuncia di un collega, l'informazione di una persona lesa o comunque interessata, la pubblicazione di una notizia su mezzi di informazione, la notificazione che scaturisce da un procedimento giudiziario o amministrativo in corso o ormai terminato. A volte svolgono un certo ruolo di impulso anche lettere anonime, che, pur non costituendo prova, possono offrire a chi è istituzionalmente preposto alla vigilanza o comunque interessato, di svolgere proprie ed autonome ricerche. Più frequente è il caso della richiesta di una parte che si ritiene lesa dal comportamento illecito.

Dall'impostazione pubblicistica deriva l'indipendenza dell'iniziativa disciplinare rispetto alla fonte della notizia dell'illecito disciplinare: l'autorità competente può decidere di archiviare, ossia di mantenersi inerte rispetto alla notizia ricevuta, come può procedere nell'azione disciplinare, senza per sé alcuna necessità di interpellare, informare o coinvolgere la parte denunciante. A quest'ultima permangono, *positis ponendis*, sia altre azioni per perseguire il suo proprio interesse¹⁰ sia la denuncia penale sia l'eventuale informazione alle autorità superiori dell'inerzia dell'autorità cui ha presentato la denuncia in ambito disciplinare.

SELLI, «Il ministero degli avvocati tra difesa del cliente e fedeltà alla verità e alla giustizia», in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano 1997, 147-163; C. PALOS PEÑARROYA, *Abogados y procuradores en la Curia Romana*, Romae 1996; D. SALVATORI, «Principi deontologici forensi nella prospettiva dell'ufficio del vicario giudiziale», in QDE 23 (2010) 6-31; Id., «La deontologia professionale per chi opera nell'ambito ecclesiale delle cause matrimoniali: punti fermi del recente Magistero», in QDE 23 (2010) 341-359 oppure «Punti fermi del recente Magistero sulla deontologia degli operatori nei Tribunali Ecclesiastici per le cause matrimoniali», in TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE FLAMINIO, *Relazione annuale 2009. Bologna, 18 febbraio 2010*, [Bologna 2010], 15-35; S. VILLEGIANTE, «L'avvocato del foro ecclesiastico ed i poteri disciplinari del giudice nelle cause di nullità matrimoniale», in ME 122 (1997) 553-561; E. ZANETTI, «Commento a un canone. Fraudolenta sottrazione di cause matrimoniali ai competenti tribunali da parte di avvocati e procuratori (can. 1488 § 2)», in QDE 20 (2007) 156-166.

⁹ SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, «Documentos de la Signatura sobre causas matrimoniales españolas tratadas en el extranjero», in REDC 36 (1980) 71-80; ROTA ROMANA, «Decretum definitivum coram Colagiovanni, 15 dicembre 1992, Trib. Reg. Apuli seu Baren., Disciplinaris», in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, cit., 357-364; TRIBUNAL ECLESIASTICO DEL ARZOBISPADO DE MADRID-ALCALÀ, «Incidente sobre exclusión de procurador y abogado. Ante el Ilmo. Sr. D. Luis Gutiérrez Martín. Decreto de 24 de junio de 1983», in REDC 41 (1985) 253-260; TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE X [ITALIA], «Decreto di ammonizione di un avvocato, 29 giugno 2006», in IE 18 (2006) 524-528.

¹⁰ Si tratterà, verosimilmente dell'azione di restituzione o di risarcimento dei danni, che dovrà però essere esercitata disgiuntamente dall'azione disciplinare. Non è, infatti, prevista la costituzione di parte civile nel procedimento disciplinare.

Ciò non significa l'irrelevanza della parte lesa denunciante nel procedimento disciplinare. È, infatti, frequente nel caso di denunce per immodico emolumento preteso da avvocati, che la stessa azione disciplinare venga a cadere in seguito alla compensazione della parte lesa per la parte di emolumento indebitamente pretesa. Si tratta di un punto delicato da approfondire. L'esperienza insegna, infatti, che l'avvocato, posto di fronte all'accusa di immodico emolumento e alla prospettiva di un procedimento disciplinare, preferisca compensare la parte lesa, chiudendo (o, forse meglio, nella prospettiva di chiudere) l'incipiente processo disciplinare.

In un recente caso la Segnatura Apostolica ha inserito nella *citazione* per il processo disciplinare la seguente clausola: «Cl.mo Advocato D.no N. terminum peremptorium quindecim dierum ab hoc decreto notificato concedi ut per duorum millium dollariorum americanorum restitutionem processum disciplinarem vitare valeat»¹¹. In altri casi lo stesso avvocato, informato della notizia di illecito disciplinare pervenuta, ha compensato la parte lesa denunciante e in tal modo l'autorità non ha inteso procedere disciplinarmente. In altri casi, in cui era coinvolto l'aspetto economico, la stessa Segnatura Apostolica ha promosso e si è fatta garante di un accordo tra l'avvocato e la parte lesa denunciante¹².

Questa prassi, che porta all'archiviazione di un buon numero di procedimenti disciplinari, non deve indurre in confusione, quasi che l'autorità baratti il bene pubblico perseguito con il procedimento disciplinare con un compromesso di carattere privato. Si tratta piuttosto della doverosa e libera considerazione di un elemento (la compensazione della lesione) nella valutazione circa la necessità di un intervento disciplinare. La pronta disponibilità a riparare il danno conseguente ad un delitto può convincere l'autorità competente dell'inutilità del procedimento penale (cf, per analogia, cann. 1341 e 1718, § 4)¹³. Lo stesso accade nel procedimento disciplinare.

La genuinità di questa posizione è verificata nel momento in cui il danno, la sua consistenza e la sua irreparabilità, possono convincere l'autorità a proseguire nell'azione disciplinare: si pensi ad un illecito disciplinare quale la trasmissione di copia di atti giudiziari, che provoca una pronuncia in Cassazione gravemente lesiva della libertà della Chiesa, costituendo un precedente rilevante, oppure che provoca la paralisi della trattazione di una causa di nullità matrimoniale, impedendo ad una parte l'esercizio del diritto fondamentale alla chiarificazione del proprio stato.

¹¹ SSAT, decreto 5 febbraio 2007, prot. n. 38742/06 VT. L'avvocato provvedeva tempestivamente a trasmettere la somma richiesta alla Nunziatura Apostolica e la Segnatura il 30 aprile 2007 decretava la fine del processo disciplinare.

Cf pure SSAT, decreto 2 marzo 2007, prot. n. 39251/06 VT. L'avvocato nel caso versava immediatamente alla Segnatura Apostolica l'assegno di duemila euro «affinché codesto Supremo Tribunale sia arbitro della situazione e decida come meglio ritiene secondo giustizia ed equità».

¹² Cf SSAT, lettera 31 maggio 2007, prot. n. 39457/07 VT: la Segnatura Apostolica garantiva il ricevimento dell'onorario richiesto e la trasmissione della relativa fattura e degli atti di causa di spettanza della parte. La pacifica composizione è stata raggiunta in poche settimane.

¹³ In un caso il Promotore di giustizia di un tribunale locale decise di sospendere l'azione disciplinare in attesa degli esiti giudiziari civili conseguenti all'illecito disciplinare dell'avvocato: cf SSAT, decreto del Congresso 13 gennaio 2005, prot. n. 33237/02 VT.

In modo analogo si sono verificati casi nei quali la Segnatura Apostolica ha invitato alla rinuncia un ministro del tribunale, sotto la minaccia di dare inizio ad un procedimento disciplinare, per il quale si erano fornite all'interessato prove e accuse disponibili¹⁴. In questo caso, se la rinuncia è effettivamente presentata, è più evidente l'inutilità di procedere disciplinarmente.

Nella fase iniziale immediatamente conseguente alla notizia dell'illecito disciplinare è frequente l'interpellazione della parte accusata. La Segnatura Apostolica invia alla parte accusata una lettera nella quale, richiamato il proprio ufficio di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia e di intervenire anche con sanzioni, avverte della presentazione di una denuncia e invita la parte accusata a prendere posizione.

Si tratta di una prassi che abbisogna di qualche precisazione. Di primo acchito potrebbe, infatti, apparire un impulso a confessare l'illecito disciplinare, non certo in linea con il prescritto del can. 1728, § 2 (*nemo tenetur prodere seipsum*), oppure un'indebita forzatura per il fatto che alla parte accusata non è rappresentato tutto il materiale pervenuto in Segnatura, ma solo una parte o una sua descrizione sommaria. Non è in questa linea che questa prassi si inserisce. Essa, infatti, intende sondare e verificare la posizione della parte accusata (cf, per analogia, can. 1717) che, con le sue spiegazioni¹⁵, potrebbe contribuire all'archiviazione immediata del procedimento, con notevole risparmio di energie e con beneficio della stessa parte accusata.

Per non cadere nei pericoli sopra evidenziati, due cautele devono essere messe in luce. Da un lato l'eventuale mancata risposta della parte accusata non le può essere nel caso opposta come elemento sfavorevole alla sua causa: il procedimento non è avviato e l'interpellazione è previa¹⁶. Dall'altro lato quanto la parte accusata liberamente riporterà nella risposta potrà essere usato dalla Segnatura Apostolica in suo favore o contro di essa. In nessun caso, infatti, la parte può dire il falso: l'accusato può tacere, invocando il can. 1728, § 2, e ciò non gli può essere ascritto a sfavore, ma non può, al posto del silenzio, asserire il falso.

Di tutt'altro tenore, ovviamente, l'ascolto della parte durante lo svolgimento della procedura disciplinare, dopo l'avvio del procedimento.

L'autorità competente alla valutazione della notizia dell'illecito disciplinare, alla decisione conseguente di archiviare o di procedere, è la stessa competente nell'irrogazione di sanzioni disciplinari. Per i tribunali locali è il Moderatore; per la Segnatura Apostolica è il Prefetto e, secondo la normativa propria della medesima, il Segretario.

Non ha competenza in questo ambito il Vicario giudiziale. Egli, a meno che non abbia ricevuto un mandato dal Moderatore, può unicamente valutare se trasmettere al Moderatore denunce e informazioni ricevute personalmente¹⁷. A riguardo di queste, prima della trasmissione, potrebbe svolgere qualche sua autonoma ricerca.

¹⁴ Cf SSAT, lettera 31 marzo 2005 e decreto 10 maggio 2005, prot. n. 37053/05 VT.

¹⁵ Cf, per esempio, SSAT, prot. n. 35153/03 VT: l'avvocato avvertito ha immediatamente ritirato gli atti della causa canonica presentati illecitamente al giudice civile.

¹⁶ Nelle più recenti lettere di interpellazione è maggiormente sottolineata la facoltatività della risposta.

¹⁷ Cf SSAT, litterae circulares 24 luglio 1972, n. 4, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 62 (1973) 588.

La libertà e l'indipendenza proprie dell'autorità competente nel decidere se archiviare o procedere, ammettono alcune limitazioni: sicuramente non è ammissibile che l'autorità competente (la Segnatura Apostolica) rifiuti il procedimento disciplinare a fronte di un ricorso gerarchico e, *a fortiori*, a fronte di un ricorso giurisdizionale avverso un decreto disciplinare sanzionatorio. Una certa limitazione pare doversi ammettere anche quando la notizia dell'illecito disciplinare è stata affidata, a norma di legge, al promotore di giustizia per una ricerca e valutazione.

La procedura disciplinare

L'archiviazione può avvenire in qualsiasi forma, anche per vie di fatto¹⁸, quando, per esempio, l'autorità competente ritiene la notizia dell'illecito destituita di ogni fondamento in diritto e/o in fatto¹⁹, è intervenuta la prescrizione dell'azione disciplinare²⁰ oppure la parte accusata muore²¹.

L'archiviazione non preclude, però, la ripresa della notizia in seguito, entro i limiti della prescrizione, di fronte a nuovi elementi di prova.

Nel caso in cui, invece, l'autorità competente decida di procedere disciplinarmente, deve constare della decisione dell'autorità. Se nei casi più semplici la volontà dell'autorità competente può constare *e factis concludentibus*, nei casi più gravi e complessi il decreto è lo strumento più adatto (cf, per analogia, can. 1718, §§ 1-2).

La procedura disciplinare da seguire non è compiutamente descritta nell'ambito canonico, nel quale, pertanto, nel caso si deve ricostruire per via analogica e con l'aiuto della giurisprudenza.

La via analogica farebbe prendere in considerazione i prescritti del can. 50 e del can. 1720, che però contengono disposizioni fra loro non del tutto coerenti²².

Elemento fondamentale della procedura è l'intervento della parte accusata, cui è riconosciuto il diritto di difesa. Quale però sia l'estensione e l'articolazione concreta riconosciute dell'esercizio del diritto di difesa nel caso è da determinare.

¹⁸ Cf, per esempio, prot. n. 20843/89 VT.

¹⁹ Cf, per esempio, SSAT, prot. n. 19959/88 VT: «In actis» (9 giugno 1989); «Invitatur iudex, de quo in casu, ut praescripta iuris processualis sedulo servet; Invitatur quoque praefatus Advocatus ut munus suum ad normam iuris exercent; Nulla apparet ratio ut hoc Supremum Forum aliter interveniat in casu» (decreto del Congresso 1° ottobre 1991, prot. n. 22068/90 VT).

²⁰ Sulla prescrizione cf G.P. MONTINI, «"In advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere" (art. 124, 1° "Pastor bonus")», cit., 44-45. È stata sollevata qualche obiezione a riguardo della canonizzazione della legge della rispettiva nazione in tema di prescrizione dell'azione disciplinare, proponendo l'applicazione per analogia del can. 1362 (cf E. BAURA, «Le sanzioni disciplinari», cit., 358). Non pare che l'espressione del canone 197 («salvis exceptionibus quae in canonibus huius Codicis statuuntur») permetta di far prevalere alla prevista canonizzazione un'applicazione *analogica* dei canoni.

²¹ Cf SSAT, prot. nn. 32907/01 VT e 33168/02 VT. Nel caso pare che cessi la materia del contendere, più che il procedimento disciplinare.

²² Questa alternativa, tra procedura civile o procedura penale quale procedura applicabile ai processi disciplinari, percorre anche molti ordinamenti statali e corrisponde alla natura dell'azione disciplinare sempre in bilico tra natura penale e natura civile.

È opportuno procedere per gradi.

Nell'art. 113, § 2 della *Lex propria* [= LP]²³ si prevede, nel caso di azione disciplinare istituita presso la Segnatura Apostolica per una sanzione più grave dell'ammonezione, la presentazione del libello da parte del promotore di giustizia, una sua comunicazione alla parte accusata che può presentare una sua difesa e che ha diritto di replicare per ultimo:

«§ 2. Quod si actio disciplinaris coram Signatura Apostolica instituat, Promotor iustitiae libellum conficit et, defensione perpensa, eum confirmat vel emendat; facultate data respondendi, dein in Congressu de re videtur»²⁴.

La pur scarsa giurisprudenza recente pare aver privilegiato una certa applicazione analogica della normativa processuale penale giudiziale con la trasmissione del libello alla parte accusata con la citazione, l'invito a costituirsi un patrono e, in caso di rifiuto, la costituzione di un patrono d'ufficio, un termine per rispondere, l'esame delle richieste istruttorie (compresa eventualmente quella di comparire personalmente) da parte del Segretario, il *restrictus* del patrono, la risposta del promotore di giustizia e l'ultima replica della parte accusata. Il diritto di difesa è, in questo modo, ampiamente riconosciuto: l'ampiezza è dovuta anche alla gravità degli illeciti disciplinari ordinariamente presi in considerazione dalla Segnatura Apostolica.

Per i procedimenti disciplinari al di fuori dell'art. 113, § 2 LP la giurisprudenza della Segnatura Apostolica può fornire utili indicazioni.

Nel caso di situazioni matrimoniali irregolari la Segnatura Apostolica ha richiesto che l'espunzione dall'albo degli avvocati avvenisse «prae oculis habitis, ad rationem procedendi quod attinet, cann. 50-51»²⁵. Nel caso concreto la Segnatura Apostolica rescindette il decreto di espulsione di un avvocato rotale emanato dal Moderatore di un tribunale locale, perché «recurrens ante decretum latum auditus non est» e invitava contestualmente «Em.mus Moderator ut, audito recurrente, iterum de re videat»²⁶. In un caso simile la Segnatura Apostolica, ricevuto il certificato di matrimonio civile attentato da un avvocato, emanava decreto secondo cui «Cl.mam Advocatam D.nam N. certiozem faciendam esse et fieri de amissione condicionis necessariae ad eius permanentiam in Albo Advocatorum apud quaecumque Tribunalia Ecclesiastica, et quidem ob rationem de qua supra; Cl.mae Advocatae D.nae N. concedendum esse atque concedi peremptorium decem dierum terminum ab hoc decreto recepto ut inspectis actis apud hoc Supremum Tribunal, si velit, sese defendat»²⁷.

²³ Cf *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*, 21 giugno 2008, in AAS 100 (2008) 514-538.

²⁴ Quanto alla prassi e ai testi normativi ispiratori cf G.P. MONTINI, «"In advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere" (art. 124, 1° "Pastor bonus")», cit., 42-44.

²⁵ SSAT, decreto 12 luglio 1993, prot. n. 24339/93 VT, in *Periodica de re canonica* 82 (1993) 699-700. Sulla peculiarità di questa fattispecie cf *infra*.

²⁶ SSAT, decreto del Congresso 8 novembre 1991, prot. n. 22784/91 VT, con il quale si rescinde il decreto del Moderatore 13 maggio 1991.

²⁷ SSAT, decreto 15 febbraio 2007, prot. n. 37884/05 VT.

Per la revoca dell'approvazione dell'avvocato, secondo la Segnatura Apostolica «servanda est procedura de qua in cann. 50-51»²⁸.

In un caso la Segnatura Apostolica, dopo l'interrogatorio della parte lesa, ha pubblicato gli atti e richiesto spiegazioni scritte alla parte accusata²⁹.

Per un altro caso la Segnatura Apostolica chiedeva che fossero significati alla parte accusata «argumenta et probationes [...] data sese defendendi possibilitate»³⁰.

Dalla prassi della Segnatura Apostolica pare poter desumere che per la legittimità un decreto sanzionatorio disciplinare debba assicurare alla parte accusata almeno la conoscenza di accuse e prove nonché invitare la medesima parte accusata a proporre la propria difesa.

Nella trattazione dei ricorsi gerarchici in materia disciplinare la Segnatura Apostolica segue la normativa generale prevista per gli stessi, ma se intendesse avvalersi del prescritto del can. 1739 per emanare un proprio decreto sanzionatorio disciplinare, alla parte accusata dovrà assicurare, qualora non avvenuto prima, la conoscenza delle accuse e delle prove nonché il diritto di replicare alle stesse.

Di particolare impatto è la menzione del libello nell'art. 113, § 2 LP: ciò significa che, analogicamente a quanto avviene nel processo penale giudiziale, il promotore di giustizia non può limitarsi a presentare al giudizio il materiale informale dell'investigazione previa, ma deve fare suo il materiale e formulare una sua petizione che seleziona e riorganizza in forma critica il materiale accusatorio. La menzione del libello indica pure con chiarezza che il procedimento disciplinare si avvia facendo conoscere alla parte accusata quali norme disciplinari si ritengono essere state violate nel caso, quali siano i comportamenti trasgressivi messi in atto dalla parte accusata, le prove sulle quali l'accusa è formulata nonché le sanzioni disciplinari richieste (cf, per analogia, can. 1504). Si tratta di uno sforzo notevole da parte del promotore di giustizia, ma altamente ricompensato dalla retta impostazione del contraddittorio che ne segue.

La esplicita menzione del libello comporta implicitamente il richiamo al processo penale giudiziale ed in particolare alla citazione, che costituisce nel caso, anche nel procedimento disciplinare, la chiave del processo (cf can. 1512).

La decisione disciplinare

Perfezionata la procedura disciplinare si approda alla decisione, che, a meno di normative specifiche più esigenti, deve almeno configurarsi a norma del can. 51, ossia per iscritto e almeno sommariamente motivata.

²⁸ SSAT, decreto del Congresso 12 febbraio 1998, prot. n. 28005/97 VT.

²⁹ SSAT, decreto 28 settembre 1993, prot. n. 23929/92 VT: «[...] pars conventa ab Exc.mo Secretario interrogata est penes hoc Supremum Tribunal de modo quo causa [nullitatis matrimonii] pertractata est [...] Exc.mus Secretarius eundem Advocatum invitavit ad acta causae inspicienda et ad opportunas explanationes ad rem huic Supremo Tribunali praebendas, quas explanationes Advocatus scripto exhibuit».

³⁰ SSAT, lettera 10 maggio 2002, prot. nn. 32907/01 VT e 33168/02 VT.

Si prescinde dalla problematica attinente alla conclusione del procedimento disciplinare senza l'inflizione di sanzioni³¹.

L'autorità che infligge la sanzione disciplinare

Con riferimento all'autorità che emana il decreto sanzionatorio disciplinare si possono prospettare tre aree tematiche, seppure di diversa importanza.

La prima attiene all'individuazione concreta dell'autorità che ha titolo di intervenire e di sanzionare; la seconda attiene ai criteri per il riparto della competenza tra le autorità; la terza, la più impegnativa, riguarda l'opportunità di riservare i procedimenti disciplinari all'autorità ecclesiastica competente.

La competenza

L'autorità competente ad emanare provvedimenti (decreti) disciplinari in ambito giudiziale si deve ritenere il Moderatore del tribunale locale. Il suo ufficio istituzionale di vigilanza, unitamente alle sue competenze relativamente alla designazione e nomina dei ministri del tribunale nonché alla costituzione degli albi di avvocati e procuratori, rendono il Moderatore l'autorità nativamente e naturalmente competente in ambito disciplinare e, pertanto, nell'ambito sanzionatorio disciplinare.

Non raramente la competenza del Moderatore si osserva usurpata (nel senso etimologico, ossia fatta propria dall'uso) dal Vicario giudiziale che, per la sua vicinanza quotidiana alla gestione del tribunale, del personale e delle cause, è la prima persona che viene avvertita di illeciti disciplinari e può immediatamente indagare sulla loro consistenza. È per tale motivo che non raramente si leggono decreti disciplinari sanzionatori sottoscritti dal Vicario giudiziale e solo «confermati» dal Moderatore³². Questa prassi apre seri interrogativi circa la validità dell'atto posto, soprattutto alla luce del ben noto principio secondo cui non può essere validamente confermato un atto nullo, come nel caso il provvedimento disciplinare del Vicario giudiziale, assolutamente incompetente in merito³³, a meno di facoltà speciali affidate in forma ordinaria o delegata, delle quali peraltro dovrebbe esservi menzione nel decreto³⁴. Pare tuttavia molto proficuo e da mantenere la competenza disciplinare del Moderatore, per istituire una giusta distanza tra chi opera da vicino nel tribunale e chi deve giudicare della profes-

³¹ Cf, per esempio, SSAT, decreto 6 novembre 1992, prot. n. 23798/92 VT.

³² Cf presso la Segnatura Apostolica prot. n. 42981/09 VT: il Moderatore si era limitato a controfirmare il decreto e il rigetto della rimostranza con la formula: «Confermo quanto sopra. Se ne dia immediata esecuzione».

³³ Il Vicario giudiziale non ha l'ufficio di vigilanza, pur essendo intimamente associato al Vescovo Moderatore nell'amministrazione della giustizia e dovendo riferire al medesimo quanto accade in tribunale (cf SSAT, litterae circolares 24 luglio 1972, nn. 2 e 4, cit., 587-588). Solo in senso lato si può affermare che il Vicario giudiziale partecipi dell'ufficio di vigilanza del Vescovo (cf SSAT, lettera 27 luglio 1999, prot. n. 29348/98 CP).

³⁴ «[...] qui actus tandem aliquando a Rev.mo Vicario iudiciali tamquam delegato Exc.mi Moderatoris latus est et ab eodem Exc.mo Archiepiscopo approbatus» (SSAT, decreto del Congresso 12 febbraio 1998, prot. n. 28005/97 VT).

sionalità degli operatori. Se il Vicario giudiziale è ordinariamente la persona più adatta per l'istruttoria previa nel caso di illeciti disciplinari compiuti nel tribunale locale, il Moderatore riveste un ruolo sufficientemente distante per presentarsi quale arbitro imparziale nelle controversie disciplinari.

Né cambia la prospettiva il fatto che, talvolta, la Segnatura Apostolica si rivolga direttamente in materia disciplinare al Vicario giudiziale³⁵: in tal caso si può presumere che la Segnatura Apostolica chieda informazioni per riservarsi poi di procedere direttamente o di trasmetterle in un secondo momento al Moderatore competente.

Nel caso della Segnatura Apostolica, competente nella vigilanza sull'amministrazione della giustizia nella Chiesa, le autorità in essa competenti si rilevano dalla sua struttura e dal suo *ordo procedendi*, così come risultano dalla sua costituzione e dalla *Lex propria*. Potrà trattarsi, per esempio, del Segretario che rigetta *in limine* un ricorso gerarchico avverso un provvedimento disciplinare (cf artt. 6, § 2, n. 2; 108; 114 LP), oppure del Prefetto che in Congresso decide un ricorso gerarchico in materia (cf art. 107 LP); del Collegio, cui, *positis ponendis*, può accedere la parte accusata ricorrente che assuma aver violato la legge il Prefetto rigettando il suo ricorso gerarchico.

I Moderatori e la Segnatura Apostolica

Nell'ambito disciplinare (analogamente a quello di vigilanza) due sono le autorità competenti in forma ordinaria: i Moderatori dei tribunali locali e la Segnatura Apostolica. La loro relazione è determinata secondo i canoni costituzionali della relazione tra Chiesa particolare e Chiesa universale, specificati nella struttura della Curia romana, cui appartiene la Segnatura Apostolica.

Alcuni segni di questa peculiare relazione sono rinvenibili nella normativa positiva che concerne la materia disciplinare in ambito giudiziale. Si pensi, per esempio, all'inciso «*si opus sit*» del can. 1445, § 3, n. 1, su cui si è già avuto modo di intervenire³⁶; alla clausola finale dell'art. 113, § 1 LP secondo cui la Segnatura Apostolica si riserva «*etiam ex officio*» il diritto di revocare e correggere in Congresso una decisione disciplinare emanata da un Moderatore:

«*Si in ministros alicuius tribunalis, advocatos vel procuratores animadvertendum videatur, Praefectus de more Moderatori tribunalis mandat ut de re videat, si opus sit provideat et dein referat; eius vero decisio, etiam ex officio, in Congressu revocari vel emendari potest*»³⁷.

³⁵ Cf SSAT, lettera 31 marzo 1989, prot. n. 19959/88 VT: «[...] prego la S.V. Rev.ma di voler trasmettere a questo Supremo Tribunale le opportune informazioni al riguardo»; SSAT, decreto 14 dicembre 1991, prot. n. 23147/91 VT.

³⁶ Cf G.P. MONTINI, «"In advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere" (art. 124, 1° "Pastor bonus")», cit., 40-42. A complemento si potrebbe citare la reazione della Segnatura Apostolica a fronte di un avvocato che immediatamente ricorreva alla Segnatura: «Cum in primis ad ipsum Exc.mum Archiepiscopum N. pertineat rectae administrationi iustitiae in suo foro invigilare, cumque ipse praeterea audiendus sit, antequam haec Signatura Apostolica, si et quatenus, pro proprio munere in re interveniat» (SSAT, decreto 3 marzo 1999, prot. n. 28005/97 VT).

³⁷ Cf, per esempio, SSAT, decreto 14 dicembre 1991, prot. n. 23147/91 VT; decreto 3 marzo 1999, prot. n. 28005/97 VT; lettera 21 novembre 2005, prot. n. 37736/05 VT, con riscontro di decreto del 14 giu-

Nonostante la costruzione del prescritto paia prospettare il caso in cui la Segnatura Apostolica, avvertita della notizia di un illecito disciplinare, domandi la cosa al rispettivo Moderatore, riservandosi, poi, nel caso di intervenire ulteriormente, in realtà l'art. 113, § 1 intende due principi generali. Il primo attiene alla ordinaria, usuale e primaria («de more») competenza del Moderatore di investigare e, se del caso, sanzionare gli illeciti disciplinari: si tratta di una potestà ordinaria e propria, relativamente alla sfera di competenza del tribunale *de quo*. Il secondo attiene alla competenza della Segnatura Apostolica di essere informata e, se del caso, intervenire nella medesima materia: si tratta di una potestà ordinaria e vicaria, relativamente alla Chiesa universale.

L'autorità ecclesiastica competente

Una delle maggiori caratteristiche proprie del diritto canonico disciplinare in ambito giudiziale risiede nella esclusione delle organizzazioni professionali dalla competenza a giudicare e nell'attribuzione della competenza all'autorità ecclesiastica.

A prima vista ciò sembra cozzare contro un orientamento secolare considerato universale, in cui la competenza in ambito disciplinare è attribuita alle organizzazioni professionali di categoria: la strutturazione canonica è pertanto dipinta non raramente come bisognosa di una rapida evoluzione verso il modello secolare. E di fatto alcuni tentativi, seppur timidi, sono stati posti in atto.

Non deve però sfuggire, in quest'ambito, il fermento che in realtà soggiace all'esperienza disciplinare secolare, nella quale si avvertono assai vivamente i limiti di una «giurisdizione speciale»³⁸ per gli illeciti disciplinari e ci si orienta ad una correzione degli ordinamenti verso una maggiore indipendenza dalle organizzazioni di categoria a favore di un inquadramento della competenza disciplinare in quella ordinaria giurisdizionale³⁹.

gno 2006 del Moderatore del tribunale; lettera 22 luglio 2006, prot. n. 38780/06 VT; lettera 2 gennaio 2009, prot. n. 41607/08 VT: «Hoc Supremum Tribunal, quin meritum causae ingrediatur, sine probationibus ad ductis intervenire in casu non intendit atque animadvertit utcumque primum ad istud Forum eiusque Em.mum Moderatorem pertinere de re videre».

³⁸ In Italia si prevede sostanzialmente un giudizio di primo grado avanti il consiglio dell'ordine degli avvocati (giudizio che ha natura amministrativa) e un giudizio di secondo grado avanti il Consiglio nazionale forense (giudizio che ha natura giurisdizionale): segue un controllo di legittimità avanti le sezioni unite della Cassazione. Per la Corte costituzionale 23 dicembre 1986, n. 284, i consigli nazionali professionali (come, nel caso, il Consiglio Nazionale Forense) hanno la natura di giurisdizioni speciali sopravvissute in forza della VI disposizione transitoria della Costituzione. Cf pure Corte di Cassazione, sez. unite, 7 febbraio 2002, n. 1732. Le (altre) professioni regolate dopo l'entrata in vigore della Costituzione hanno procedimenti disciplinari nei quali il Consiglio Nazionale non svolge funzioni giurisdizionali, ma solo amministrative, mentre la giurisdizione è affidata al tribunale, alla Corte d'appello (integrata con due membri laici dell'Ordine di riferimento) e, infine, alla Corte di Cassazione.

³⁹ Per rilevare la tendenza in atto in alcuni ordinamenti basta considerare qualche elemento principale. In Germania la *Bundesrechtsanwaltsordnung* (artt. 92-112) prevede un *Anwaltsgericht*, composto esclusivamente da avvocati, appartenenti all'ordine di riferimento, nominati dal Ministero della giustizia regionale, sulla base di un elenco di candidati presentato dal Consiglio dell'ordine; un *Anwaltsgerichtshof* per l'appello, composta in modo misto da giudici membri di tale corte e da avvocati, tutti nominati dal Ministero della giustizia regionale; un *Bundesgerichtshof in Anwaltssachen* per la cassazione, composta dal Presi-

Prima di proporre innovazioni in ambito canonico sarebbe prudente una lettura attenta dei movimenti di riforma e delle loro ragioni, che si agitano in alcuni ordinamenti statali.

Non si può negare che una giustizia distinta dalle organizzazioni professionali ha agli occhi di tutti una maggiore credibilità, è in grado di meglio tutelare gli interessi di coloro che si sentono lesi da un membro della categoria e meglio rappresenta i traguardi di operatività che l'ordinamento si propone riguardo ai risvolti pubblici della professione stessa.

Il decreto sanzionatorio

La decisione disciplinare del Moderatore e della Segnatura Apostolica è data nella forma di decreto (cf cann. 51 e 1617).

Esso pertanto dovrà essere dato per iscritto: non pare corrispondere a questo requisito la lettera con la quale il Vicario giudiziale comunica alla parte la sanzione che il Moderatore ha deciso di infliggere⁴⁰. Il decreto del Moderatore nel caso non è dato per iscritto. Più che l'invalidità della decisione sanzionatoria nel caso si potrebbe sostenere la mancata intimazione *ad normam iuris* e, pertanto, l'assenza di effetti giuridici (cf can. 1614).

Il decreto sanzionatorio deve essere, inoltre, motivato. L'assenza dei motivi comporta la invalidità del decreto (cf can. 1622, n. 2) e, *a fortiori*, la sua illegittimità. La motivazione può essere sommaria (cf cann. 51 e 1617), ma deve comunque permettere di ripercorrere l'*iter* logico compiuto dall'autore del decreto. Non pare escludibile la fattispecie del rinvio nella motivazione ad altro atto, contenente le ragioni, purché tale atto sia stato intimato *ad normam iuris*.

La gravità della sanzione o altre circostanze potranno suggerire l'opportunità di inserire nel decreto sanzionatorio altri elementi, oltre a quelli strettamente prescritti dai cann. 51 e 1617: un buon punto di riferimento è costituito dagli elementi di una sentenza elencati nei cann. 1611, 1612 e 1614.

Pubblicazione

La pubblicazione di cui qui si tratta non è l'intimazione del decreto sanzionatorio, che non pare soggiacere a particolari difficoltà interpretative, seguendo la norma-

dente di tale corte, da tre giudici membri di essa e da tre avvocati, nominati dal Ministero federale della giustizia.

In Inghilterra si rileva il tentativo di costituzione di organismi indipendenti dall'Ordine degli avvocati (il *Legal Complaints Service* in materia di onorari; il recente *Legal Services Complaints Commissioner*), quale il *Solicitors Disciplinary Tribunal*, composto per la maggior parte, ma non del tutto, da avvocati, fino alla recente istituzione di un *Legal Services Ombudsman*, incaricato di verificare il retto modo di procedere degli organismi indipendenti di cui sopra. Dalle decisioni del *Solicitors Disciplinary Tribunal* è possibile appellare alla *High Court*.

In Francia contro le decisioni disciplinari del Consiglio di disciplina può essere interposto ricorso alla Corte d'appello.

⁴⁰ Cf presso la Segnatura Apostolica prot. n. 39302/06 VT; nel caso comunque è il Moderatore che con decreto respingerà la rimostranza contro la lettera del Vicario giudiziale.

tiva generale dell'intimazione degli atti. È piuttosto la disponibilità del decreto sanzionatorio al di fuori delle parti in giudizio a costituire talvolta problema.

Non sfugge ad alcuno che la sanzione più grave nell'ordinamento disciplinare canonico spesso non è costituita dal provvedimento concretamente inflitto (solitamente mite), bensì dalla conoscenza che del medesimo e delle sue motivazioni ne segue.

La prassi della Segnatura Apostolica prevede la comunicazione dei provvedimenti disciplinari ai Moderatori nel caso in cui la sanzione disciplinare debba essere eseguita nei tribunali di competenza, lasciando ai medesimi Moderatori la scelta delle modalità di comunicazione della sanzione disciplinare e la vigilanza sulla sua applicazione. Per tale ragione è evidente che non avrà questa diffusione il decreto che non goda di esecutività in ragione dei termini di ricorso non ancora trascorsi.

Diverso è il caso in cui la comunicazione del decreto sanzionatorio faccia parte della stessa sanzione, che nel dispositivo ne preveda specificatamente la pubblicazione secondo determinati tempi e modalità.

Per le ragioni addotte appare incerto se la comunicazione dei provvedimenti disciplinari che non prevedono esecuzione (l'ammonizione) sia lecita. Vi sono ragioni che potrebbero far propendere per l'affermativa (la vigilanza, che spetta ai Moderatori, potrebbe essere legittimamente rafforzata nel caso degli avvocati ammoniti⁴¹; i comportamenti sanzionati potrebbero aver recato pubblico scandalo), ma si deve considerare anche il pregiudizio che potrebbe nascere da un'indebita diffusione della notizia della sanzione inflitta. La soluzione più chiara potrebbe trovarsi nell'eventuale specifica sanzione disciplinare della comunicazione che l'autorità potrebbe inserire nel dispositivo, determinando eventualmente il raggio di diffusione prescritto. In mancanza di questo la decisione della pubblicazione dovrebbe essere sottoposta ad un vaglio ulteriore dell'autorità competente⁴².

Si potrebbe anche distinguere tra sanzione disciplinare, rimedio penale (per la pubblicità del quale si prevede una normativa propria)⁴³ e provvedimenti simili accessori⁴⁴.

Pare comunque da escludere una pubblicità (qui non si tratterebbe di pubblicazione) della sanzione a scopo di esempio⁴⁵: senza togliere nulla all'importanza che la conoscenza dell'irrogazione di sanzioni produce nella comunità, deve prevalere nel caso sempre la giustizia della sanzione per il reo. Come non esiste una sanzione esemplare, ma solo una sanzione giusta, non esiste una pubblicità esemplare, ma solo una pubblicazione giusta.

⁴¹ Non a caso, per esempio, il can. 1598, § 1 lascia una certa discrezione ai giudici nel rispondere alla richiesta di copie degli atti avanzata dagli avvocati.

⁴² Alla richiesta di un avvocato di rendere pubblico un provvedimento parzialmente a proprio favore («Monetur Forum N. ut legitima iura et facultates Patronorum agnoscat atque animo sereno et sine simulate ad normam iuris procedat [...]»), la Segnatura Apostolica rimanda per la decisione al riguardo al Moderatore, mentre «interea non conceditur licentia publici iuris faciendi decretum huius Supremi Fori diei 12 februarum 1998» (SSAT, decreto 3 marzo 1999, prot. n. 28005/97 VT).

⁴³ Cf. G.P. MONTINI, «I rimedi penali e le penitenze: un'alternativa alle pene», in *Il processo penale canonico*, a cura di Z. Suchecki, Roma 2003², 85; 87-88.

⁴⁴ Cf. *infra*.

⁴⁵ Cf. E. BAURA, «Le sanzioni disciplinari», cit., 359.

L'illecito e la sanzione

L'autorità preposta al procedimento disciplinare nel momento della decisione ha certamente di fronte a sé una percezione chiara dei fatti, ma si trova in una situazione difficile quanto al diritto. È in questione il principio *nulla poena sine lege*. L'autorità canonica, infatti, non ha oggi di fronte a sé un codice in cui sono tipizzati gli illeciti disciplinari e sono elencate le corrispondenti sanzioni disciplinari.

Tale anomala situazione per un organo giudicante è da alcuni ritenuta congruente alla natura del procedimento disciplinare, da altri comunque anomala. Molti invocano a rimedio un codice deontologico, che permetta il ristabilimento, almeno parziale, del principio *nulla poena sine lege*.

Si tratta di una formidabile discussione, in cui non è possibile entrare per i molteplici piani della medesima discussione. È un ambito condiviso, nella sua problematicità, con gli ordinamenti secolari. Si tratterebbe, infatti, di chiarire la natura non penale del procedimento disciplinare⁴⁶, di constatare come non necessariamente il codice deontologico implica la applicazione del principio *nulla poena sine lege*⁴⁷ nonché la compatibilità dello stesso principio con la natura disciplinare del procedimento.

A complicare la questione si aggiunge anche la possibile applicazione del can. 1295 circa la canonizzazione della normativa contrattuale.

Può essere più proficuo uno sguardo alla giurisprudenza della Segnatura Apostolica, almeno per ricondurre il problema alle sue reali dimensioni e, probabilmente, accorgersi che vie di soluzione del problema già esistono.

Non è possibile fornire una statistica: può essere utile una rapida rassegna di alcune decisioni.

1. Vicari giudiziali

In un primo caso sono venute in considerazione tre serie di abusi: l'interrogatorio di testi fuori dal proprio territorio senza che al giudice, preside e vicario giudiziale, constasse della licenza del Vescovo diocesano (cf can. 1469, § 2)⁴⁸; la falsa attestazione nei

⁴⁶ È questa la ragione fondamentale che giustifica l'esclusione del principio dall'ambito disciplinare: le sanzioni disciplinari, infatti, non sono sanzioni penali. È la ragione comunemente addotta, per esempio, in Italia dalla Corte di Cassazione: cf sez. un., 17 febbraio 1983, n. 1187.

⁴⁷ È opinione comune che un codice deontologico, anche inserito in una legge, non risolve definitivamente il problema dell'applicazione del principio *nulla poena sine lege*. Si veda, per esempio, la formulazione dell'art. 3, lett. l del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 sulla disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati: «Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni [...] ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza».

Ciò non toglie, naturalmente, che il codice deontologico possa svolgere altre funzioni, anche meritevoli di attenzione, quale, per esempio, quella pedagogica o preventiva.

⁴⁸ «Considerato relate ad quattuor causas de quibus sub prot. nn. 34121/02 VT; 34251/03 VT; 34275/03 VT, quod Rev.mus Vicarius Iudicialis Tribunalis Ecclesiastici Regionalis N., Praeses ac Ponens his in causis, ad factum quod attinet, ipse plane agnovit se testes excussisse extra proprium territorium; ad legitimitatem quod attinet, ipse confitetur sibi ipsi directe non constitisse de Episcopis dioecesanis concessa

verbali dell'interrogatorio della sede del tribunale quale luogo dell'escussione⁴⁹; la grave mancanza di diligenza: «Rev.mus Vicarius Iudicialis graviter debitam diligentiam omisit circa causas, quae patenter sive in se ipsis sive in crebra earundem iteratione vehementissimam fictitii domicilii vel quasi domicilii praesumptionem inducebant, uti apprime apparet, exempli causa, in quinque causis initio factispeciei memoratis»⁵⁰.

La considerazione dell'ufficio del vicario giudiziale⁵¹ e della gravità degli addebiti disciplinari portarono all'ammonizione⁵² e all'inflizione della sanzione disciplinare dell'esclusione del successivo eventuale conferimento dell'ufficio di vicario giudiziale⁵³.

In un secondo caso si è trattato di un vicario giudiziale di un tribunale di primo grado che incominciò a non trasmettere al tribunale di appello le decisioni e ad emet-

licentia in casibus, sed se tantum cl.mi Advocati partis actricis verbis credidisse, qui – ut ipse Rev.mus Vicarius Iudicialis enarrat – declaravit licentiam rite petitam atque obtentam fuisse; quae tamen facta enarrata, praetermissis quaestionibus de veritate dictorum ac proinde de concessa vel non licentia, minime congruunt officio diligentiae quae quae apprime incumbit iudici, et quidem Collegii praesidi et Vicario Iudiciali, in casu» (SSAT, decreto del Congresso 13 gennaio 2005, prot. n. 36653/04 VT). Le difficoltà oggettive dell'istruttoria, soprattutto se condotta dalla Segnatura Apostolica, costringono spesso a rinunciare alla verifica del reale andamento dei fatti e a limitarsi a constatare la incongrua difesa dell'accusato.

⁴⁹ «Perspecto relate saltem ad tres causas de quibus sub prot. nn. 34121/02 VT et 34251/03 VT quod ad factum quod attinet, in processibus verbalibus authenticis declaratur testium excussionem habitam esse “in Aula Huius Sacri Tribunalis”; ad responsabilitatem quod attinet, idem Vicarius Iudicialis respondit de formulis agi stereotypis in machina computatoria praedefinitis atque automaticae in usum deductis; quae excusatio tamen non tenet cum et formulae haud semper eadem sint in his causis, et ipsa in casu haud veri similis exstet eique, proinde, vix ne vix quidem credi potest» (SSAT, decreto del Congresso 13 gennaio 2005, prot. n. 36653/04 VT).

⁵⁰ SSAT, decreto del Congresso 13 gennaio 2005, prot. n. 36653/04 VT. Nel caso concreto il vicario giudiziale a fronte dell'evidentissima costruzione di domicili fittizi (per esempio: nel domicilio del difensore; nel domicilio di parti di precedenti cause di nullità presso lo stesso foro) si difendeva con il prescritto del can. 1541.

⁵¹ «Attento munere, quo Vicarius Iudicialis pollet, idest unum Tribunal cum Episcopo dioecesano constituendi, quapropter Vicarius Iudicialis intima ratione sociatur cum Episcopo in iustitia administranda (cf. litterae circulares huius Signaturae Apostolicae die 24 m. Iulii a. 1972 foras datae, n. 2, in *Periodica* 62 [1973] 588); rationem Episcopo reddere debet de iis quae fiunt in tribunali (cf. *ibidem*, n. 4); quadam ratione officium vigilantiae, quod Episcopo competit, participat (cf. H.S.T. epistula diei 27 m. Iulii a. 1999, prot. n. 29348/98 CP);

Attentis pariter facultatibus et muneribus, quae ex Codicis Iuris Canonici praescriptis Vicario Iudiciali competunt (cf. exempli gratia, cann. 1425 §§ 3 et 5; 1449 § 2; 1673, nn. 3-4; 1685; 1686), praesertim illa sat ponderosa quae ordinarie arcte connexa videntur cum can. 1426 § 2 praescripto» (SSAT, decreto del Congresso 13 gennaio 2005, prot. n. 36653/04 VT).

⁵² «Rev.mum D.num N., Vicarium Iudiciale Tribunalis Ecclesiastici Regionalis N. monendum esse ac facto moneri, praesertim ne in posterum ad probationes acquirendas extra proprium territorium se conferat, antequam de licentia Episcopi dioecesani loci adeundi atque de sede ab eodem designata certo ipsi constiterit; falsas attestaciones admittat vel admittere sinat in actis redigendis; libellum admittat (cf. can. 1505 §§ 1 et 2, n. 2), quin de titulo competentiae, idest de partis domicilio vel quasi-domicilio, post diligentissimum omnium elementorum adductorum examen certo constet (cf. et can. 1457 § 1)» (SSAT, decreto del Congresso 13 gennaio 2005, prot. n. 36653/04 VT).

⁵³ «Rev.mo D.no N., Vicario Iudiciali Tribunalis Ecclesiastici Regionalis N., amisso per renuntiationem, per lapsum praefiniti temporis vel alio legitimo modo officio, Vicarii Iudicialis vel Vicarii Iudicialis Adiuncti officium denuo conferendum non esse» (SSAT, decreto del Congresso 13 gennaio 2005, prot. n. 36653/04 VT).

tere lettere nelle quali almeno si insinuava l'esecutività della decisione⁵⁴. Tale comportamento era riconosciuto e addirittura giustificato dal vicario giudiziale, con riferimento all'alta percentuale di decisioni confermate in appello, alle difficoltà economiche delle parti nel sostenere le spese processuali per l'appello nonché alla *salus animarum*, cui accenna l'ultimo canone del Codice⁵⁵.

La gravità degli abusi ha indotto la Segnatura Apostolica a rimuovere il vicario giudiziale e il notaio⁵⁶, che aveva agito indissolubilmente con il vicario giudiziale.

In un caso, per certi versi, analogo è stato il Moderatore del tribunale che, dopo l'indagine richiesta dalla Segnatura Apostolica, ha proceduto immediatamente alla rimozione del vicario giudiziale⁵⁷.

Vi sono state ammonizioni a Vicari giudiziali anche per altri illeciti disciplinari, quali, per esempio, la mancata indicazione della ragione della convocazione della parte convenuta per essere udita circa la richiesta di un foro speciale⁵⁸ oppure l'ammissione di una causa per una ragione speciale di competenza, che appariva destituita di fondamento⁵⁹.

2. Giudici

In un caso si è accertato che un giudice, in forza di altro ufficio detenuto dal medesimo, nella fattispecie quello di cancelliere diocesano, aveva attestato autenticamente domicili di parti senza richiedere documento alcuno e senza riscontri, come pure aveva autenticato falsamente sottoscrizioni di mandati. In qualità di giudice, poi, aveva costruito la deposizione di una parte convenuta, senza che fosse mai avvenuta⁶⁰.

⁵⁴ «Quadragesimo duo decisiones a Tribunali Interdioecetano N. latis ultimis temporibus transmissas haud esse ad forum appellationis seu ad Tribunal Interdioecetanum T., quin immo de earundem decisionum confirmatione Tribunal Interdioecetanum N. innuerit» (SSAT, decreto del Congresso 20 gennaio 2010, prot. n. 43162/09 VT).

⁵⁵ Cf SSAT, decreto del Congresso 20 gennaio 2010, prot. n. 43162/09 VT.

⁵⁶ «Rev.mum D.num N., Vicarium iudiciale Tribunal Interdioecetani N., amovendum esse et amoveri ab officio; Cl.mum D.num T., notarium Tribunalis Interdioecetani N., amovendum esse atque amoveri ab officio necnon a quacumque praesentia penes idem Forum» (SSAT, decreto del Congresso 20 gennaio 2010, prot. n. 43162/09 VT).

⁵⁷ Il vicario giudiziale di un tribunale di primo grado aveva confessato di aver inviato alle parti notizia della conferma della decisione *pro nullitate* senza che non fosse mai stata pronunciata neppure la sentenza di primo grado. La confessione faceva riferimento ad un furto degli atti. Approfondimenti ulteriori hanno evidenziato che non si è trattato di un caso isolato (cf SSAT, prot. n. 43643/10 VT).

⁵⁸ «Considerato quod partis conventae interpellatio ad normam can. 1673, n. 4, quippe quae ante primam citationem habetur, interrogationis rationem praesefere debet; [...] Rev.mum Vicarium Iudiciale Tribunalis N. monendum esse ac moneri ne in posterum partem, audiendam ad normam can. 1673, nn. 3-4, absque expressa auditionis ratione interpellat» (SSAT, decreto del Congresso 16 settembre 2004, prot. n. 35974/04 VT).

⁵⁹ «Rev.mum Vicarium Iudiciale N. monendum esse ac moneri ne in posterum competentiam vi plerarumque probationum admittat, quae destituta sit congruis argumentis» (SSAT, decreto del Congresso 16 settembre 2004, prot. n. 35974/04 VT).

⁶⁰ «Ex investigatione ab hoc Supremo Tribunali peracta, cuiusdam causae disciplinaris occasione [...], constat Reverentiam Tuam pluries partium domicilia temerarie attestatam esse, idest absque ullo do-

La sanzione, a fronte anche dell'ammissione dell'addebito disciplinare, fu evitata attraverso l'invito alla rinuncia dietro la minaccia dell'avvio del processo di rimozione⁶¹.

3. Avvocati

a. Immodico emolumento⁶²: pare a tutt'oggi l'illecito disciplinare più denunciato e sanzionato, in proporzione ai procedimenti disciplinari messi in atto.

L'illecito disciplinare dell'immodico emolumento si configura anche nella (semplice) richiesta di immodico emolumento⁶³, nella redazione di una nota sprovvista della indicazione di quanto già versato⁶⁴ nonché nella mancata attestazione di quanto dovuto di fronte al giudice competente⁶⁵. L'immodico emolumento riguardava, nel caso, il compenso dell'avvocato per la trattazione di una causa penale: in atti era presente una nota, riconosciuta propria dall'avvocato, che assommava ad alcune decine di migliaia di euro. La Segnatura Apostolica ha ritenuto che tale nota configurava un illecito disciplinare:

«Animadverso quod haec nota honorariorum petitorum, quibusvis aspectibus considerata, certo immoderatam emolumentum petitionem evadit; nam absque iustificatione eadem manet etiam ratione habita:

cumento vel investigatione; pluries partium subscriptiones authenticas atque coram Te appositas falso attestatam esse; saltem semel depositionem cuiusdam partis conventae (cf. prot. n. 34275/03 VT) tamquam Iudicem Instructorem subscripsisse, quin ipsa depositio locum habuisset. De his gravissimis abusibus exstant tam Tua depositio in praefata causa disciplinari quam probationes plures in eadem causa hinc inde adductae» (SSAT, lettera 31 marzo 2005, prot. n. 37053/05 VT).

⁶¹ «Ad adimplendum munus Sibi commissum, idest rectae administrationi iustitiae invigilandi (cf. art. 124, n. 1 Const. Apost. *Pastor bonus*), haec Signatura Apostolica Reverentiae Tuae suadet ut intra terminum quindecim dierum ab hac epistula recepta officio Iudicis penes Tribunal Ecclesiasticum Regionale N. renuntiet. Reverentia Tua renuntiationem huic Supremo Tribunali transmittere curabit, quod in casu eius acceptationem sibi reservat. Renuntiatione haud porrecta, hoc Supremum Tribunal ad amotionem ab officio (cf. can. 1422) procedere intendit» (SSAT, lettera 31 marzo 2005, prot. n. 37053/05 VT). La rinuncia fu accettata dalla Segnatura Apostolica con decreto del 5 maggio 2005.

⁶² Cf, per esempio, SSAT, decreto 19 giugno 2008, prot. n. 40870/08 VT (l'immodico emolumento richiesto era risultato nel momento in cui l'avvocato si era rivolto al Consiglio dell'Ordine civile per rompere la contumacia della parte che non intendeva saldare quanto correttamente pattuito).

⁶³ «Considerato quod Advocatus certo munus suum prodit, cum ab eo, in cuius favorem patrocinium exercet vel exercuerit, emolumentum petit immodicum» (SSAT, decreto del Congresso 4 maggio 2009, prot. n. 41699/08 VT).

⁶⁴ «Cum insuper rectum Advocati munus obligationem quoque comprehendat notae honorariorum adnectendi summas pro emolumentis usque illuc receptas, quae nec in praefata nota a Cl.mo Advocato exarata sed nunquam ab eodem integre supputatae sunt» (SSAT, decreto del Congresso 4 maggio 2009, prot. n. 41699/08 VT).

⁶⁵ «Quod emolumentum immodicum triplici sub respectu dici potest: sub specie petitionis, cum advocatus a parte immoderatam petat emolumentum, per notulam scriptam parti praebitam, qua solutio summae debita exigitur; sub specie acquisitionis, cum advocatus quoquo modo a parte obtineat summam pro patrocinio expleto, quae ultra debitum exstet; sub specie neglectae rationis reddendae, cum advocatus normam processualem transgrediatur, qua ipse tenetur, ad iudici de honorariis reddendam rationem» (SSAT, libello 6 ottobre 2008, prot. n. 41699/08 VT).

- s.d. causae pecuniariae aestimationis: agebatur revera de domus locatione, cuius pretium annuale de facto numquam ad summam 50.000 Euro pervenit;
- s.d. honorariorum indicum, quae exempli gratia apud Tribunalia Status Civitatis Vaticanae vel apud Tribunalia Reipublicae Italicae minimum et maximum emolumentum statuunt, etiamsi apud Tribunalia ecclesiastica reapse haud teneant;
- ponderis atque extensionis scripturarum atque studii, quae in casu in patrocinio exercendo de facto in actum redacta sunt;
- excusationum a Cl.mo Advocato adductarum, uti, exempli gratia, circa inscriptionem manu scriptam summae inferioris in eadem nota honorariorum insertam»⁶⁶.

La sanzione inflitta è stata di un anno di sospensione dall'esercizio del compito di avvocato e procuratore in riferimento all'Albo degli Avvocati⁶⁷. La peculiarità della menzione dell'albo sta nel fatto che la sospensione inflitta comportava la cancellazione dall'Albo per la durata dell'anno di sospensione⁶⁸.

L'inesistenza delle norme promulgate dall'autorità competente sugli onorari non preclude la valutazione dell'illecito disciplinare circa l'immodico emolumento:

«Emolumentum, proinde, immodicum primo et per se dicitur respectu habitio normarum de quibus in can. 1135, n. 2 [CCEO].

Quibus normis positivis haud exstantibus, emolumentum immodicum dici potest

- spectato iure naturae: quando, ex. gr., emolumentum evidenter nullam rationem habet munerum praestitorum;
- consideratis casibus similibus: quando, ex. gr., emolumentum nullam rationem habet observantiarum, quae in territorio sunt in usu pro iisdem muneribus praestitis;
- considerato contractu adstipulato: si, pactis emolumentis, dein immodica remuneratio requiritur pro quibusdam tantum actis»⁶⁹.

Quest'ultimo criterio, ossia la proporzione tra il contratto stipulato sulla causa complessivamente e quanto richiesto per alcuni atti introduttivi di quella causa nella quale poi il mandato è cessato, ha costituito un valido punto di riferimento in molti casi:

«Quoad hanc novissimam factispeciem videsis H.S.T. decretum die 20 m. Octobris a. 1989 (prot. n. 20995/89 VT) latum, iuxta quod immodicum emolumentum deduci potest indebita proportione spectata, in casu «inter honorarium pro consultatione

⁶⁶ SSAT, decreto del Congresso 4 maggio 2009, prot. n. 41699/08 VT.

⁶⁷ «Cl.mum Advocatum D.num N. ab exercitio muneris advocati atque procuratoris per unum annum suspendendum esse ac de facto suspendi quoad Album Advocatorum N.» (SSAT, decreto del Congresso 4 maggio 2009, prot. n. 41699/08 VT).

⁶⁸ Cf SSAT, lettere 1° ottobre 2009, 11 maggio 2010 e 1° ottobre 2009, prot. n. 41699/08 VT.

⁶⁹ SSAT, libello 29 gennaio 2007, prot. n. 38742/06 VT.

praevia [viginti centena milia libellarum italicarum] et honorarium pro patrocinio in tota instantia [quattuordecim centena milia libellarum italicarum]»⁷⁰.

Oltre alle restituzioni, di cui si tratta altrove, sono state inflitte in questi casi ammonizioni⁷¹: la sanzione disciplinare può essere considerata blanda, ma in realtà va considerata in connessione con le restituzioni.

In un caso analogo fu la stessa Segnatura Apostolica, autorizzata esplicitamente a ciò dall'accusato che aveva restituito tutta la somma percepita, a stabilire l'equo emolumento per l'attività introduttiva, restituendo il resto alla persona lesa⁷².

Il ricorso gerarchico alla Segnatura avverso la sanzione disciplinare inflitta dal Moderatore di un tribunale locale⁷³ ha dato modo di rispondere a due frequenti obiezioni che gli avvocati adducono contro l'accusa di immodico emolumento:

«Animadversò quod responsiones a cl.mo Advocato ad rem praebitae, impares apparent; nam

- ad abusum disciplinarem persequendum non requiritur denuntiatio partis quae immodicum emolumentum solvit, cum idem non sit merae pactionis privatae obiectum (cf can. 1649, § 1, n. 2);
- inclusio emolumenti pro processu civili delibationis, qui causam nullitatis sequeretur, asseritur, sed non probatur in casu»⁷⁴.

Una singolare fattispecie di immodico emolumento è stato sanzionato dalla Segnatura Apostolica con una semplice ammonizione: si trattava di un Avvocato rotale che, al fine di recuperare efficacemente l'ultima parte dell'onorario legittimamente spettantegli e illegittimamente rifiutato dalla parte convenuta, insoddisfatta dell'esito della causa, ricorse come *extrema ratio* al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al quale chiese il parere di conformità su una somma più alta del dovuto:

«Praetermissa quaestione de legitimitate recursus ad auctoritatem atque magistratus civiles ad emolumentum in ordine canonico sibi debitum repetendum; Pro comperito habito quod Cl.mus Advocatus D.nus N. per Advocatorum Ordinis Consilium immodicum emolumentum quaesivit; nam ipse confessus est reliquam pecuniam debitam 1.500 Euro esse, at nihilominus de congruitate summae 12.645 Euro praefatum Consilium interrogavit»⁷⁵.

⁷⁰ SSAT, libello 29 gennaio 2007, prot. n. 38742/06 VT.

⁷¹ Cf SSAT decreti 20 ottobre 1989, prot. n. 20995/89 VT, e 17 novembre 1994, prot. n. 23992/93 VT.

⁷² Cf SSAT, decreto del Congresso 18 maggio 2007, prot. n. 39251/06 VT: «Attento quod cl.mus D.nus N. primam pensionem duorum milium Euro cl.mae Advocatae tradidit atque pro integra causa emolumentum octo circiter milium Euro pactum est [...] Cl.mo D.no N. summam mille et quingentorum Euro restituendam esse ac restitui; reliquam partem cl.mae Advocatae tribuendam esse».

⁷³ La somma pagata all'avvocato ammontava a dodicimila euro a fronte di una statuizione di duemila. La sospensione inflitta è stata triennale; l'avvocato non era iscritto all'albo né aveva i titoli per esserlo; era ammesso *ad actum*.

⁷⁴ SSAT, decreto del Congresso 11 maggio 2007, prot. n. 39302/06 VT.

⁷⁵ SSAT, decreto 19 giugno 2008, prot. n. 40870/08 VT. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di N. diede parere di congruità il 26 gennaio 2006. Il tribunale di N. accolse poi il 27 maggio 2009 l'opposizione

b. trasmissione di atti del procedimento canonico a terzi⁷⁶. Questo illecito disciplinare, che doveva essere motivato *in iure* in forma molto elaborata, con riferimento alla giurisprudenza, alla dottrina nonché a regolamenti di singoli tribunali⁷⁷, ora è più direttamente stabilito nell'art. 235, § 2 dell'istruzione *Dignitas connubii* [= DC] e nell'art. 26, § 1 LP, anche se non per questo tutte le difficoltà sono superate⁷⁸.

Nella valutazione della gravità di questo illecito disciplinare devono essere considerate tutte le circostanze. In un caso sono state considerate particolarmente gravi le seguenti peculiarità:

«Animadverso quod explicatissimam factorum expositionem, iuxta quam acta causae pars conventa eiusque pater cl.mo Advocato dolo substraxissent, directe atque plene contradicit epistulae exemplar ad H.S.T. transmissum die 25 m. Februarii a. 2002 ab actore; qua epistula, subscripta atque data die 25 m. Novembris a. 1998, cl.mus Advocatus parti conventae scribit: “Gentile Signora, come richiestomi Le invio copia degli atti della causa di nullità in oggetto pendente presso il Tribunale ecclesiastico regionale N. Come può vedere gli atti constano di n. 3 volumi, l'ultimo dei quali contiene la perizia del perito nominato dal tribunale. Comunico, inoltre, che, se vorrà, potranno essere avanzate contestazioni alla perizia in questione, avanzare nuove istanze ed altro”;

Perpenso insuper quod

- cl.mum Advocatum partis conventae animus actori infensus minime latebat;
- idem cl.mus Advocatus usque ad hodiernam diem nullum conamen in actum redegit acta parti conventae tradita recuperandi vel parti conventae suadendi ut acta illegitime detenta Tribunali, instantissime petenti, ipsa restitueret;

Attento quod damnum in casu iurisdictionis ecclesiasticae immunitati ex pronuntiationibus Magistratum italicorum hucusque prolatis indirecte illatum, admodum latum exstat»⁷⁹.

al correlativo decreto ingiuntivo, sulla base dell'accordo stipulato tra le parti sul compenso dovuto all'avvocato.

⁷⁶ Cf, per esempio, SSAT, decreto 18 maggio 2007, prot. n. 37115/05 EC; decreto 13 gennaio 2005, prot. n. 33237/02 VT; decreto 19 giugno 2008, prot. n. 40870/08 VT. In senso problematico cf J.E. VILLA AVILA, «Introduzione», in *Matrimonium et ius*, cit., pp. XXX-XXXI.

⁷⁷ Cf, per esempio, SSAT, decreto del Congresso 13 gennaio 2005, prot. n. 33237/02 VT, cit. in G.P. MONTINI, «"In advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere" (art. 124, 1° "Pastor bonus")», cit., 35 nota 9.

⁷⁸ Si pensi, per esempio, alle questioni se il prescritto disciplinare *de quo* concerna anche gli Avvocati rotali e concerna anche gli avvocati che non sono difensori nella causa *de qua*: «Viso art. 235, § 2 Instructionis *Dignitas connubii*, vi cuius "Advocati autem gravi obligatione tenentur ne actorum exemplar, ex toto vel ex parte, aliis, partibus haud exceptis, tradatur"; Animadverso quod hoc Advocatorum officium haud tantum concernit Advocatos qui mandatum patrocini habent et actu in quadam causa canonica exercent, cum inter Advocatorum, et quidem Rotalium, officia certe recenseatur prohibitio communicationis actorum iudicialium cum tertiis ob fines diversos a legitima partium defensione in causa canonica, pro qua ipsa acta quoquo modo producta sint» (SSAT, decreto del Congresso 15 dicembre 2006, prot. n. 38304/06 VT).

⁷⁹ SSAT, decreto del Congresso 13 gennaio 2005, prot. n. 33237/02 VT. Nel caso l'illecito disciplinare ha dato occasione della ben nota pronuncia CASSAZIONE, sezione V, penale, 12 marzo 2004, n. 22827, in *Il diritto ecclesiastico* 116 (2005) I, 793-809. Tra i commenti critici cf N. BARTONE, «Processo canonico

Quale sanzione disciplinare è stata inflitta la sospensione per un anno dall'esercizio degli uffici di avvocato e procuratore nei due fori regionali in cui l'Avvocato rotale svolgeva ordinariamente il suo patrocinio⁸⁰.

Le peculiarità del caso portarono in un altro caso alla sanzione della sospensione per cinque anni dal patrocinio⁸¹: si trattava nel caso di un tentativo piuttosto subdolo e indiretto di impedire l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica:

«Pro comperto habito quod inter Advocatorum, et quidem Rotalium, officia recensetur fidelitatis honor, adeo ut ipse nullum actum ponat qui de facto in discrimen vocare possit libertatem Ecclesiae exercendi iurisdictionem canonicam, praesertim in re matrimoniali; Considerato quod praefatum discrimen facillime habetur praesertim cum actiones vel contentiosae, iurisdictione canonica posthabita, coram civilibus Magistratibus instituantur circa ea quae in processus nullitatis matrimonialis decursu occurrerint»⁸².

Con la (semplice) ammonizione «ne in posterum», fu sanzionato un avvocato per aver esibito nel processo di delibazione una lettera della Segnatura Apostolica inviata allo stesso difensore; all'avvocato della parte avversa che chiedeva di poter egli stesso difendersi, domandando di poter esibire altri atti giudiziari, la Segnatura rispondeva negativamente, facendo notare che la lettera illegalmente esibita permetteva di essere ampiamente interpretata in suo favore⁸³.

c. corretta e completa informazione della parte circa la procedura canonica: in un caso, pur non essendo giunti alla sanzione disciplinare, si è espresso un principio deontologico: «Advocati muneris haud congruum videtur partem conventam insciam relinquere de eiusdem iure ad Rotam appellandi atque de eiusdem appellationis terminis»⁸⁴.

d. divieto di esercitare il patrocinio sprovvisti di abilitazione e di prestarsi a permetterlo: interrogata sulla perseguibilità dell'Avvocato rotale che si presta al patrocinio, che in realtà è esercitato da un avvocato non iscritto all'albo del tribunale locale, la Segnatura Apostolica

– «Reverentiae Tuae discretioni insequentes animadversiones offerre censuit:

– Advocati in sua professione exercenda, praeter praecepta moralia legis christia-

e diritto penale italiano. Autorità giudiziaria ecclesiastica e autorità giudiziaria statale. Competenza e controllo penale: incomprensioni e soluzioni», in *Matrimonio canonico e ordinamento civile*, Città del Vaticano 2008, 89-95.

⁸⁰ «Cl.mum Advocatum Rotalem D.num N. ab exercitio muneris advocati atque procuratoris penes Tribunalia Ecclesiastica Regionalia X et Y suspendendum esse ac de facto suspendi, adeo ut nullam causam, per se vel per alium, per unum annum a die quo decisio haec facta est executiva introducere valeat» (SSAT, decreto del Congresso 13 gennaio 2005, prot. n. 33237/02 VT).

⁸¹ «Cl.mum Advocatum Rotalem D.num N. ab exercitio muneris advocati vel procuratoris penes quodcumque Tribunal Ecclesiasticum cuiuscumque gradus et dignitatis necnon a titulo Advocati Rotalis exhibendo suspendendum esse ac de facto suspendi ad quinque annos, et ad mentem; *Mens haec est*: elapso suspensionis termino, cl.mus D.nus N. ad sui muneris exercitium et titulum resumendum peculiarem petitionem exhibere tenetur, cui haec Signatura Apostolica, omnibus perpensis, ad normam iuris providebit» (SSAT, decreto del Congresso 15 dicembre 2006, prot. n. 38304/06 VT).

⁸² SSAT, decreto del Congresso 15 dicembre 2006, prot. n. 38304/06 VT.

⁸³ Cf SSAT, decreto del Congresso 18 maggio 2007 e lettera 15 febbraio 2006, prot. n. 37115/05 VT.

⁸⁴ SSAT, lettera 3 settembre 2003, prot. n. 34903/03 VT.

nae et naturalis, ethicas sui muneris normas servare debent (cf. ex analogia art. 17 Ordinationis ad exsequendas Litteras Apostolicas motu proprio datas *Iusti Iudicis*, 23 iulii 1990, in AAS 82 [1990] 1632);

- Ad normas ethicas Advocatorum Ecclesiasticorum muneri proprias cognoscendas conferre licet, exempli gratia, normas s.d. deontologicas in territorio agnitas ac vigentes;
- Inter quas normas communiter recensetur prohibitio patrocini exercendi ab Advocato titularum vel habilitationis experti sive interdictio occasionem dandi alicui Advocato Albo haud inscripto patrocini munus exercendi (cf., exempli tantum causa, art. 21 Codicis deontologici forensis in Italia);
- Procedurae disciplinari subest et Advocatus, qui absque titulo patrocini munus re exerceat; qui Advocatus sanctione monitionis vel interdictionis ad patrocini exercitium petendum ad certum tempus inuri potest»⁸⁵.

e. indebita invocazione di un foro speciale di competenza; ciò può avvenire in varie forme di diversa gravità; si può verificare

- la (semplice) connivenza alla presentazione di una documentazione chiaramente insufficiente all'uopo, che può essere sanzionata con una ammonizione⁸⁶;
- la efficace e attiva partecipazione alla costruzione di domicili fittizi, volti ad ottenere la competenza in un foro determinato, con la conseguenza di dover indurre parti e testi ad affermazioni false al riguardo e con il pericolo di condurre a decisioni nulle per denegato diritto di difesa della parte convenuta, all'oscuro della causa: all'ammonizione in un caso così grave si è aggiunta la sospensione per un periodo determinato dall'esercizio del patrocinio in tutti i tribunali del territorio della conferenza episcopale⁸⁷.

f. rinuncia al mandato senza giusta causa: a fronte della denuncia della parte attrice a «verificare la legittimità di tale comportamento», ossia la rinuncia al mandato da parte dell'avvocato in una causa di nullità, la Segnatura Apostolica ritiene che si ha giusta causa «ob discordiam inter partem actricem et eius cl.mam Patronam circa argumenta pro nullitate matrimonii adducenda in casu»⁸⁸.

⁸⁵ SSAT, lettera 30 aprile 2008, prot. n. 41120/08 VT.

⁸⁶ «Cl.mum Advocatum Rotalem N. monendum esse ac moneri ne in posterum competentiam vi plerarumque probationum invocet vel petat, quae destituta sit congruis argumentis» (SSAT, decreto del Congresso 16 settembre 2004, prot. n. 35974/04 VT).

⁸⁷ «Cl.mum Advocatum Rotalem D.num N. ab exercitio muneris advocati atque procuratoris penes quodcumque Tribunal Ecclesiasticum in N. situm suspendendum esse ac de facto suspendi, adeo ut nullam causam, per se vel per alium, per unum annum a die quo decisio haec facta est executiva introducere valeat»; «Cl.mum Advocatum Rotalem D.num N., ratione habita christidifelium boni, in causis pendentibus munera advocati et procuratoris usque ad pronuntiationem executivam perducere posse, competentibus vigilantibus Moderatoribus, Vicariis Iudicialibus iudicibusque Tribunalium»; «Cl.mum Advocatum Rotalem D.num N. ad normam iuris monitum habendum esse atque de facto haberi de iuris praescriptis fideliter servandis circa competentiam ex domicilio vel quasi domicilio partis conventae» (SSAT, decreto del Congresso 13 gennaio 2004, prot. n. 34878/04 VT).

⁸⁸ SSAT, decreto 6 novembre 1992, prot. n. 23798/92 VT. Non viene considerato rilevante dal decre-

4. Avvocati stabili

In un caso di accusa di infedele o negligente patrocinio da parte di un avvocato stabile, la Segnatura Apostolica ha condotto un'indagine accurata affidata ad un promotore di giustizia deputato, il cui risultato è stato poi sottoposto all'avvocato accusato per una difesa nonché al Vicario giudiziale per una presa di posizione. A conclusione, «bona fide Cl.mi D.ni N. comperta», il Congresso decise di trasmettere al Vicario giudiziale e all'avvocato stabile il voto perfezionato del promotore di giustizia deputato che doveva valere «pro regula et norma in isto Tribunali»⁸⁹.

Disposizioni accessorie

A riguardo della sanzione disciplinare denominata ammonizione si deve osservare che essa non si identifica con la *monitio* quale rimedio penale⁹⁰, diretto a colui, «qui versatur in proxima delinquendi occasione, vel in quem, ex investigatione peracta, gravis cadit suspicio delicti commissi» (can. 1339, § 1). La ammonizione, sanzione disciplinare, è un vero e proprio biasimo per l'illecito disciplinare commesso, che è stato provato: «L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza [...] dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso»⁹¹. Si avvicina in tal modo alla *correptio*, di cui al can. 1339, § 2.

Si deve distinguere ancora dalla ammonizione quale sanzione disciplinare, la ammonizione che, a volte, è aggiunta alle sanzioni disciplinari quale provvedimento accessorio e si avvicina alla genuina nozione di *monitio*, quale avvertimento ad evitare in futuro («ne in posterum...»⁹²) comportamenti censurabili, indicando, se del caso, anche le sanzioni a cui l'ammonito potrà andare incontro. In quest'ultimo caso la *monitio* comprende pure la nozione di *praeceptum poenale* (o *disciplinare*).

Come nella citazione disciplinare la Segnatura Apostolica non ha rinunciato a proporre la restituzione della parte immodica dell'emolumento richiesto e ricevuto, allo stesso modo il Supremo Tribunale a volte ha imposto nella parte dispositiva, oltre alla congrua sanzione disciplinare, la restituzione della somma eccedente il giusto onorario⁹³.

to il fatto che l'avvocato avesse motivato al giudice la rinuncia con la seguente ragione: «Il motivo unico sta nella poca fondatezza della causa secondo il punto di vista del[...] sottoscritt[...].» Ciò che ribadiva allo stesso giudice in sede di contestazione della rinuncia. Cf al riguardo le pertinenti osservazioni di G. MIOLLI, *Per un codice deontologico*, cit., 56-58.

⁸⁹ SSAT, lettera 2 febbraio 2010, prot. n. 42265/09 VT.

⁹⁰ Sulla relazione tra rimedi penali e penitenze, e sanzioni disciplinari, cf G.P. MONTINI, «I rimedi penali e le penitenze: un'alternativa alle pene», cit., 97-98.

⁹¹ Art. 6.1 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 sulla disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati.

⁹² Cf, per esempio, SSAT, decreto 13 gennaio 2005, prot. n. 36653/04 VT.

⁹³ «H.S.T. iurisprudencia passim et de restitutionis obligatione in casu statut:

-"Rev.dus Adv. F., titulo legitimae restitutionis pecuniae indebitae perceptae vel retentae, obligatione tenetur deponendi apud Cancellariam huius Supremi Tribunalis pecuniae summam lib. it. 3.899.756, cui addenda erit taxa pro expensis Tribunalis: L. 500.000. Talis obligatio adimplenda erit intra 15 dies a notificatione huius decreti" (decretum diei 13 m. Decembris a. 1988, prot. n. 15351/83 VT);

Si tratta di una disposizione di difficile, ma non impossibile, qualificazione. È stato, infatti, osservato dall'avvocato interessato che se la parte lesa denunciante non ha richiesto alcunché, limitandosi ad informare dell'immodico emolumento, la statuizione del decreto disciplinare è da ritenere *ultra petita*. Né, d'altronde, pare agevole qualificare la restituzione quale sanzione disciplinare monetaria (*mulcta*), proprio a causa della denominazione usata, che impedisce lo sganciamento dalla persona lesa patrimonialmente. Una ragionevole possibilità di interpretazione della disposizione accessoria potrebbe consistere nella previsione di revoca parziale o totale della sanzione disciplinare allorché l'avvocato interessato procedesse alla compensazione della parte eccedente⁹⁴.

Non raramente la sanzione disciplinare è pure accompagnata da precetti, che hanno lo scopo di imporre comportamenti (non punitivi), che in futuro concorrano ad evitare il ripetersi degli illeciti disciplinari: così, per esempio, si è imposto ad un avvocato di emettere, al termine del periodo della sospensione, un apposito giuramento *de actis aliis non tradendis*⁹⁵ e ad un altro *de debita reverentia servanda erga Tribunal*⁹⁶; oppure si è imposto ad un Vicario giudiziale di trasmettere ogni anno con la *Relatio de statu et activitate tribunalis* l'elenco di tutte le cause giudicate secondo il titolo di competenza⁹⁷; ad un vicario giudiziale rimosso si è proibito di assumere uffici in qualsiasi tribunale senza l'autorizzazione della Segnatura Apostolica⁹⁸.

Una particolare menzione merita la disposizione circa le spese processuali. Ordinariamente nei decreti disciplinari non v'è traccia di statuizioni sulle spese. Si posso-

- "Summa 2.000.000 lib. it. restitatur D.no B." (decretum diei 20 m. Octobris a. 1989, prot. n. 20995/89 VT);

- "Idem Cl.mus Advocatus insuper tenetur ad damnum D.nae L. illatum resarciendum, per restitutionem congruae summae pecuniae, secundum propriam conscientiam determinandae" (decretum diei 28 m. Septembris a. 1993, prot. n. 23929/92 VT);

- "Cl.mus Advocatus B. D.no N. summam 2.000.000 lib. ital. restituere debet, absque foenore" (decretum diei 14 m. Iunii a. 1995, prot. n. 23992/93 VT; cf etiam sub eodem num. decreta dierum 17 m. Novembris a. 1994 et 31 m. Augusti a. 1995)» (SSAT, libello 29 gennaio 2007, prot. n. 38742/06 VT).

⁹⁴ Cf SSAT, decreto del Congresso 11 maggio 2007, prot. n. 39302/06 VT.

⁹⁵ Cf, per esempio, SSAT, decreto 13 gennaio 2005, prot. n. 33237/02 VT: «Cl.mo Advocato Rotali D.no N. praecipendum esse ac praecipi ut, post suspensionis annum, iusiurandum coram Exc.mo Tribunalis Ecclesiastici Regionalis T. Moderatore emittat de actis partibus non tradendis ac proinde apud seipsum perquamdiligentissime custodiendis, quae Tribunal ipsi tradere decreverit ad normam iuris». Un analogo giuramento è stato chiesto anche nella decisione di archiviare il procedimento: «Hoc Supremum Tribunal, audito cl.mo Advocato atque re sedulo considerata, Reverentiae Tuae mandat ut deinceps idem cl.mus Vir ad munus Advocati vel Procuratoris ad actum exercendum non amplius admittatur, nisi iureiurando ab eo dato de actis nemini tradendis, documento ad rem confecto in archivo Tribunalis servando» (SSAT, lettera 21 settembre 2004, prot. n. 35153/03 VT).

⁹⁶ Cf SSAT, decreto del Congresso 12 febbraio 1998, prot. n. 28005/97 VT.

⁹⁷ Cf SSAT, decreto 13 gennaio 2005, prot. n. 36653/04 VT.

⁹⁸ Cf SSAT, lettera 26 agosto 2010, prot. n. 43643/10 VT: «Finalmente, este Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica le comunica que el Rev. P. N., en adelante no podrá ser nombrado para desempeñar algún oficio en los Tribunales Eclesiásticos y no podrá ejercer algún mandato en los mismos sin haber comunicado previamente a este Supremo Tribunal y de haber recibido de parte del mismo el correspondiente permiso».

no però ricordare due casi. Il primo attiene alla condanna al pagamento delle spese processuali inflitta alla parte denunciante, anche se, per la verità, non si può ritenere del tutto chiara ed assodata la natura disciplinare del procedimento⁹⁹. Il secondo condanna alle spese l'avvocato, che è stato sanzionato per immodico emolumento e ha avuto il beneficio dell'avvocato d'ufficio per non aver voluto nominare il proprio avvocato di fiducia¹⁰⁰.

Provvedimenti disciplinari cautelari

Al modo stesso del processo penale, può avvertirsi nel processo disciplinare l'esigenza di procedere con un provvedimento cautelare. La Segnatura Apostolica è ricorsa a questo provvedimento con sobrietà. Si ricordano due casi. Nel primo le prove a disposizione della situazione matrimoniale irregolare dell'avvocato erano piene e pubbliche, l'avvocato e l'autorità competente locale si erano dimostrati al riguardo reticenti quando erano state interpellate dalla Segnatura Apostolica, ma d'altronde non si poteva procedere immediatamente nell'irrogazione della espunzione dall'Albo per il fatto che l'avvocato non era stato ascoltato¹⁰¹. Nel secondo caso si era di fronte a prove consistenti di gravi illeciti disciplinari e ricorrevano contemporaneamente le esigenze cautelari enumerate dal can. 1722¹⁰²: vi erano scandali da prevenire poiché la vicenda o frammenti di essa era già approdata ai giornali; si doveva proteggere la libertà dei testi poiché la continuazione dell'esercizio del patrocinio forense avrebbe potuto realizzare una sorta di ricatto nei confronti degli operatori e delle parti; si doveva tutelare il corso della giustizia poiché vi era il timore di ricorsi all'autorità civile.

Il provvedimento disciplinare cautelare è ordinariamente la proibizione di esercitare il patrocinio in un determinato foro ed ha durata indeterminata; cessa con il cessare del procedimento o con il cessare della causa che l'ha giustificato.

L'esecuzione

Alcuni problemi nell'esecuzione di decisioni della Segnatura Apostolica si sono verificati anche nell'ambito disciplinare sanzionatorio, seppur non paragonabili a

⁹⁹ Cf SSAT, decreto 6 novembre 1992, prot. n. 23798/92 VT.

¹⁰⁰ «Cl.mus Advocatus N. ad expensas tenetur processuales huius iudicii necnon ad emolumentum Cl.mo Advocato ex officio pro patrocinio exercito hac in causa debitum, ac proinde summam 2.000 Euro apud huius Supremi Tribunalis Cancellariam intra terminum quindecim dierum ab hoc decreto notificato solvere debet» (SSAT, decreto 4 maggio 2009, prot. n. 41699/08 VT). Il mancato pagamento delle spese processuali ha provocato un'ulteriore determinazione del Congresso della Segnatura Apostolica, nel momento in cui l'Avvocato, terminato il periodo di sospensione sanzionato, avrebbe dovuto essere reinserito nell'albo: «Cum ecclesiastici Fori Advocatum [...] iudicialium obligationum dedecet inobservantia [...] Cl.mum Advocatum D.num N. in exercitium muneris advocati atque procuratoris [...] restituendum non esse, dum expensas iudiciales statutas, additis foenoribus legalibus, apud H.S.T. Cancellariam non solvat» (SSAT, decreto del Congresso 10 settembre 2010, prot. n. 41699/08 VT).

¹⁰¹ Cf SSAT, decreto 15 febbraio 2007, prot. n. 37884/05 VT.

¹⁰² Cf SSAT, decreto 16 luglio 2003, prot. n. 34878/03 VT.

quelli sperimentati nell'ambito del contenzioso amministrativo¹⁰³. A fronte dell'autorità deputata alla nomina del Vicario giudiziale che, disapplicando la sanzione disciplinare che impediva la successiva nomina all'ufficio di Vicario giudiziale, nominava il Vicario giudiziale sanzionato *ad aliud quinquennium*, la Segnatura Apostolica interveniva consentendo all'interessato solo di esercitare le funzioni di Vicario giudiziale per un breve tempo determinato¹⁰⁴. Allo stesso modo la Segnatura Apostolica ha dovuto urgere l'esecuzione della sospensione dall'albo, che non era stata recepita dall'organo responsabile¹⁰⁵.

Le impugnazioni

Il regime delle impugnazioni nei procedimenti disciplinari è piuttosto frammentato, risentendo inevitabilmente della pluralità e diversità di istanze deputate alla decisione sanzionatoria. Nondimeno si deve preliminarmente osservare che l'esistenza stessa del regime impugnatorio per le sanzioni disciplinari, e nel regime stesso di una parte relativa alla verifica (anche giudiziale) della legittimità delle stesse sanzioni, rassicura della non arbitrarietà della materia disciplinare e dell'esistenza di norme cui obbedisce l'attività sanzionatoria disciplinare¹⁰⁶.

Ricorso gerarchico

È esperibile il ricorso gerarchico alla Segnatura Apostolica avverso la decisione sanzionatoria del Moderatore di un tribunale locale¹⁰⁷.

È da osservare che, dal momento che nessuna normativa speciale è prevista nella *Lex propria*, i termini per la proposizione del ricorso gerarchico sono determinati dalla legge universale¹⁰⁸: si tratta dei quindici giorni di cui al can. 1737, § 2. Recentemente

¹⁰³ Cf G.P. MONTINI, «L'esecuzione delle sentenze della "Sectio Altera" della Segnatura Apostolica. Il significato di una lacuna», in *Iustus Iudex. Festgabe für Paul Wesemann zum 75. Geburtstag von seinen Freunden und Schülern*, Essen 1990, pp. 553-571; Id., «L'esecuzione delle pronunce giudiziali della Segnatura Apostolica nel contenzioso amministrativo», in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa*, cit., 383-416.

¹⁰⁴ Cf SSAT, decreto 28 maggio 2009, prot. n. 36653/04 VT: «Rev.mum D.num N. vicibus tantum Vicarii Iudicialis Tribunalis T. usque ad diem [...] fungi. Exc.mus Moderator Fori T., una cum Exc.mis Episcopis, quorum interest, curare velit ut quamprimum ante diem [...] Vicarius Iudicialis Tribunalis T. designetur, servato decreto disciplinari ab hac Signatura Apostolica die 13 ianuarii 2005 lato».

¹⁰⁵ Cf SSAT, lettera 10 maggio 2010, prot. n. 41699/08 VT.

¹⁰⁶ Cf SSAT, decreto del Congresso 12 febbraio 1998, prot. n. 28005/97 VT, con il quale si è posto nel nulla il decreto con il quale un avvocato, accusato di aver gravemente mancato di riverenza e obbedienza al tribunale, si era visto revocare l'approvazione: «Iam patet in casu *revocationem* approbationis, ut Cl.ma Recurrens munus advocati explere possit, non iustificari ex invocato can. 1470 § 2, quippe qui summum de *suspensione* a patrocinio exercendo agat».

¹⁰⁷ Cf, per esempio, SSAT, prot. nn. 22750/91 VT (avverso l'espunzione dall'albo); 22784/91 VT; 28005/97 VT.

¹⁰⁸ «Considerato quod impugnatio actus, quo Advocatus sanctione disciplinari plectitur, apud Signaturam Apostolicam porrecta et quidem post remonstrationem ad normam can. 1734 peractam, recursus hie-

mente sono stati rigettati *in limine* per decorrenza dei termini ricorsi gerarchici che si presumevano proposti *in terminis*, perché si era rispettato il termine di sessanta giorni previsto per il contenzioso amministrativo presso il Supremo Tribunale¹⁰⁹.

Lo stesso deve riconoscersi per l'intera normativa sui ricorsi gerarchici ed in particolare per il prescritto del can. 1739, che parrebbe permettere, per esempio, anche una *reformatio in pejus*¹¹⁰.

Ricorso contenzioso amministrativo

La Signatura Apostolica è competente nei ricorsi contenziosi amministrativi avverso atti amministrativi singolari «sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos» (art. 123, § 1 PB).

È competente, pertanto, nei ricorsi avverso decreti sanzionatori disciplinari emanati a norma dell'art. 113, § 2 LP, quando la Segnatura stessa ha emanato l'atto¹¹¹.

È parimente competente nei ricorsi avverso decreti con i quali la Segnatura Apostolica ha risposto a ricorsi gerarchici presentati contro decreti sanzionatori disciplinari emanati da Moderatori dei tribunali locali¹¹².

La normativa del ricorso contenzioso amministrativo non presenta peculiarità nel caso dei provvedimenti disciplinari. Vi si evidenzia però un'anomalia: il fatto che lo stesso Supremo Tribunale emani o confermi un decreto sanzionatorio disciplinare e poi sia investito del giudizio di legittimità sullo stesso.

La fattispecie, teoricamente non infrequente¹¹³, è stata già segnalata dagli esper-

rarchicus evadit ad Dicasterium Curiae Romanae, ratione materiae competens; Perspecto quod recursus hierarchicus apud Signaturam Apostolicam ad normam art. 114, § 1 *Legis propriae* H.S.T. porrigitur ac termino peremptorio regitur omnium recursuum hierarchicorum communi, id est praescriptis can. 1737, § 1, art. 19, § 1 et 37 Const. Apost. *Pastor bonus*, necnon art. 136 Ordinationis generalis Curiae Romanae (in AAS 91 [1999] 683)» (SSAT, decreto 19 novembre 2009, prot. n. 43079/09 VT).

¹⁰⁹ Cf SSAT, decreti 26 settembre e 23 ottobre 2009, prot. n. 42981/09 VT; decreto 19 novembre 2009, prot. n. 43079/09 VT. Cf pure SSAT, decreto del Congresso 7 ottobre 1993, prot. n. 22750/91 VT.

¹¹⁰ Cf SSAT, decreto del Congresso 11 maggio 2007, prot. n. 39302/06 VT, in cui la Segnatura Apostolica non solo rigettò il ricorso, ma aggiunse alla sospensione decisa dal Moderatore del tribunale locale l'obbligo della restituzione dell'immodico emolumento. Circa la possibilità di *reformatio in pejus ex can. 1739* cf SSAT, sentenza definitiva 30 aprile 2005, prot. n. 34723/09 CA; cf pure E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano 1994, 472. Per la procedura disciplinare da applicare cf *supra*.

¹¹¹ Cf SSAT, decreto 25 aprile 2006, prot. n. 39569/07 CA: il decreto dichiara il ricorso, interposto dall'avvocato d'ufficio, deserto per il fatto che l'avvocato sanzionato non ha inteso nominare entro il termine perentorio un avvocato di fiducia né depositare la cauzione per le spese processuali per il proseguimento del ricorso contenzioso amministrativo.

¹¹² Cf SSAT, decreto 24 agosto 2009, prot. n. 42683/09 CA: il decreto dichiara la causa perentoria per il fatto che l'avvocato sanzionato non ha inteso nominare entro il termine stabilito un avvocato di fiducia né depositare la cauzione per le spese processuali per il proseguimento del ricorso contenzioso amministrativo.

¹¹³ Recentemente solo due ricorsi contenziosi amministrativi furono presentati avverso provvedimenti disciplinari: in entrambi i casi furono dichiarati deserti per l'inerzia della parte cui fu richiesto, come da prassi, di costituirsi entro un termine perentorio un Patrono, scegliendolo dall'Albo degli Avvocati della Curia Romana e di versare la consueta cauzione per le spese processuali (cf SSAT, decreto 25 aprile 2006, prot. n. 39569/07 CA; decreto 24 agosto 2009, prot. n. 42683/09 CA). Se nel procedimento disciplinare presso la

ti, che hanno proposto anche soluzioni al fine di garantire una più chiara trasparenza e indipendenza nel giudizio¹¹⁴.

La prassi, finora sperimentata su ricorsi amministrativi *in re iudiciaria*, prevede un secondo passaggio (di legittimità) in Congresso, nel quale però non è presente il promotore di giustizia che ha operato nel procedimento o nel giudizio amministrativo: egli in questa fase è chiamato a svolgere il ruolo di avvocato difensore della Segnatura, nella difesa della legittimità dell'atto che ha concorso a produrre, mentre un altro (esterno alla Segnatura) svolge nella causa il ruolo di promotore di giustizia deputato, partecipando anche al Congresso¹¹⁵.

Non pare che la prassi indicata sia da rigettare nei ricorsi in materia disciplinare giudiziale.

Ricorso al Romano Pontefice

Rimane, ovviamente, durante e dopo le decisioni della Segnatura Apostolica, il ricorso al Romano Pontefice, che può avere natura diversa: richiesta di avocazione della causa, concessione del riesame, condonazione delle sanzioni disciplinari¹¹⁶.

Qualora pervenga alla Segnatura Apostolica un ricorso al Romano Pontefice, il Supremo Tribunale lo considera a norma dell'art. 124, n. 2, seconda parte PB¹¹⁷.

L'espunzione dall'albo

La gravità di questa sanzione disciplinare richiede alcune considerazioni specifiche¹¹⁸. L'avvocato espunto dall'albo ordinariamente sarà impedito del tutto di esercitare la professione forense e, sotto certi aspetti, l'espunzione dall'albo equivale ad un licenziamento¹¹⁹.

Segnatura Apostolica è affidato il patrocinio d'ufficio alla parte che non nomina il patrono di fiducia, esaurito il procedimento e terminato pertanto l'ufficio del patrono, il ricorso, quale atto di parte, non può avvalersi del medesimo patrono d'ufficio (cf SSAT, decreto 8 marzo 2007, prot. n. 39569/07 VT).

¹¹⁴ Cf, per esempio, E. BAURA, «Le sanzioni disciplinari», cit., 362-364.

¹¹⁵ Cf SSAT, prot. nn. 35693/04 VT e 36007/04 CA, *amotionis a munere defensoris vinculi*. Cf F. DANNEELS, «La vigilanza sui tribunali: introduzione al titolo V della *Lex propria*», in *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, cit., 205.

¹¹⁶ Cf, per esempio, SSAT, lettera 24 maggio 2004, prot. n. 34878/03 VT.

¹¹⁷ Cf G.P. MONTINI, *La nuova legge della Segnatura Apostolica a servizio della retta e spedita trattazione delle cause matrimoniali*, Relazione tenuta il 15 giugno 2010 al Corso di aggiornamento del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo, *pro manuscripto*, 16-19.

¹¹⁸ Cf pure E. BAURA, «Le sanzioni disciplinari», cit., 356-357.

¹¹⁹ Per la revocazione dell'approvazione e, a fortiori, per l'espunzione dall'albo «requisita iusta et proportionata causa sine dubio esse debet gravis, quoties agitur de approbationis revocatione, qua advocatus *re vera praecipuum suum munus amittit*» (decreto del Congresso 12 febbraio 1998, prot. n. 28005/97 VT; il corsivo è nostro).

Quale sanzione ipso iure?

Vi è menzione nella giurisprudenza di una espunzione dall'albo che è causata dalla perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo stesso.

La situazione matrimoniale irregolare di un avvocato o di un procuratore è motivo sufficiente perché esso sia espunto dall'albo: per l'ammissione all'esercizio dell'ufficio di avvocato o procuratore, e quindi per l'ammissione all'albo corrispettivo, è richiesta quale requisito *ex iure* la buona fama (can. 1483); ma la situazione matrimoniale irregolare procura oggettivamente e automaticamente la perdita della buona fama; perciò l'avvocato o il procuratore che è in situazione matrimoniale irregolare perde il requisito per l'esercizio del corrispettivo ufficio e per la permanenza nell'albo corrispettivo¹²⁰.

A fronte di questa comune giurisprudenza si pongono alcuni interrogativi. Il principale attiene alla natura del provvedimento dell'espulsione dall'albo.

Tale espunzione può essere ritenuta una sanzione disciplinare *ex ipso iure*, a imitazione della perdita dell'ufficio *ipso iure* (cf can. 194) o della dimissione da un istituto di vita consacrata *ipso iure* (cf can. 694, § 1). È in forza del mero fatto della situazione matrimoniale irregolare che l'avvocato o il procuratore è espunto dall'albo. Forse per tale ragione, pur comminando l'espunzione dall'albo, la giurisprudenza della Segnatura prevede nel caso (e ciò vale anche dopo la promulgazione dell'art. 113, § 2 LP) solo l'audizione dell'avvocato, che può difendersi dopo aver acceduto agli atti. Se, infatti, tale espunzione non avesse una natura sua peculiare propria, la normativa per l'espunzione dovrebbe essere più impegnativa sul versante procedimentale.

La previsione però dell'espunzione dall'albo per situazione matrimoniale irregolare apre la questione se nell'ambito canonico abbia posto e come si qualifichi la serie di provvedimenti conseguenti alla perdita di requisiti per l'iscrizione all'albo e, più in generale, per l'esercizio dell'ufficio di avvocato o procuratore. In altre parole, sono previsti o prevedibili provvedimenti che, sancendo la perdita di un requisito, espungono un avvocato o un procuratore dall'albo o dall'esercizio del corrispettivo ufficio? E, nel caso, sarebbero sanzioni disciplinari? Gli eventuali provvedimenti richiederebbero una procedura o discenderebbero automaticamente dall'accertamento della perdita di un requisito?

Si tratta di interrogativi di notevole importanza e complessità, ai quali qui si intende solo dare alcune risposte di carattere pratico, tratte da materie disciplinari specifiche e applicate con procedimento analogico.

Il venir meno nell'avvocato o procuratore di un requisito necessario per l'iscrizione all'albo o l'ammissione all'esercizio dell'ufficio, comporta conseguenze sulla sua permanenza nell'albo o nell'esercizio dell'ufficio. Lo prevede esplicitamente l'art.

¹²⁰ Cf SSAT, decreto del Congresso 12 luglio 1993, prot. n. 24339/93 VT, in *Periodica de re canonica* 82 (1993) 699-700; cf R.L. BURKE, «Commentarius», *ibid.*, 701-708; ID., «Abogados, uniones matrimoniales irregulares y causas de nulidad matrimonial. Texto y comentario de una Respuesta del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica», in REDC 51 (1994) 639-645; ID., «Doubt Concerning the Admission of Advocates Living in an Irregular Union to Patronise Marriage Cases in Diocesan Tribunals. Commentary», in *Forum* 5 (1994) 49-55.

184 PB («Quibus requisitis forte postea deficientibus, ex Albo expungendi sunt») e, più dettagliatamente, la normativa applicativa¹²¹.

La perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo o l'ammissione all'esercizio dell'ufficio deve essere accertata, contestata all'avvocato o al procuratore, con la possibilità di difendersi, e infine, se del caso, dichiarata dall'autorità competente con provvedimento idoneo.

Il provvedimento di cui in oggetto si qualifica come decisione amministrativa e il provvedimento è amministrativo, escludendo per sé la qualificazione di disciplinare. Suo scopo è constatare la perdita di un requisito, prescindendo da profili che potrebbero anche giustificare un procedimento disciplinare o addirittura un procedimento penale. Spetta, infatti, all'autorità competente decidere il profilo sotto cui affrontare un fatto, prescindendo da altre possibili prospettazioni e da altri interventi. Sarebbe auspicabile che la scelta amministrativa compiuta risultasse chiaramente dalla terminologia e dal procedimento. Così, per esempio, nel caso parrebbe opportuno distinguere tra espunzione o radiazione dall'albo (terminologia sanzionatoria da riservare al procedimento disciplinare e penale) e cancellazione o decadenza dall'albo (provvedimento amministrativo). Come si è detto sopra, la natura amministrativa di (questa) espunzione dall'albo giustifica un procedimento più semplice secondo i prescritti dei cann. 50-51.

Nonostante la natura amministrativa si esclude ogni automaticità, che importi l'espunzione dall'albo a fronte del semplice verificarsi di fatti o comportamenti. Anche, per esempio, a fronte dell'atto di matrimonio civile di un avvocato, deve essergli contestata la situazione matrimoniale irregolare e essergli data la facoltà di difendersi. Allo stesso modo, a fronte di un procedimento penale canonico o civile a carico di un avvocato o procuratore e addirittura a fronte di una condanna passata in giudicato in foro canonico o civile di un avvocato o procuratore, nessun provvedimento automatico può essere emesso: nel primo caso sarebbe semmai prevedibile una sospensione cautelare, nel secondo, invece, una decisione discrezionale dell'autorità competente che valuta ogni elemento.

Quale sanzione penale

Una pronuncia della Segnatura Apostolica, considerando la gravità del provvedimento di espunzione dall'albo, parrebbe propensa a considerarlo una sanzione penale, piuttosto che un provvedimento disciplinare:

«Sanctionem vero poenalem qua advocatus ex albo expungitur, Episcopus tantum, servatis servandis, decernere potest contra advocatum qui in casibus, de quibus in can. 1488, recidivus repertus fuerit, vel qui delictum commiserit quod ad normam iuris privatione muneris puniri potest [...] quodsi vero agitur de sanctione poenali expulsionis ex albo, quocumque in casu ius defensionis stricte tuendum est, sive procedatur per viam iudicalem sive per viam administrativam poenalem (cf. can. 1720)»¹²².

¹²¹ Cf, per gli Avvocati della Curia Romana, GIOVANNI PAOLO II, *motu proprio Iusti Iudicis*, 28 giugno 1988, art. 6, § 1, nn. 1-5; SEGRETERIA DI STATO, *Ordinatio ad exsequendas litteras apostolicas motu proprio datas Iusti Iudicis*, 23 luglio 1990, art. 24, § 2.

¹²² SSAT, decreto 12 febbraio 1998, prot. n. 28005/97 VT. In realtà il decreto di cui in oggetto, che

In realtà, pur considerando il chiaro monito a fare attenzione nel caso dell'espunzione alla sua possibile o probabile natura penale, pare probabile che l'espunzione dall'albo possa essere considerata, come accade per più provvedimenti, sia sanzione disciplinare sia sanzione penale.

Pare confermare questa duplice prospettiva la recente normativa dell'istruzione *Dignitas connubii* che negli artt. 75 e 111 prevede

- sanzioni penali: «qui contra sibi commissum officium/munus deliquerint» (§ 1) sono soggetti a sanzioni penali *ad normam iuris*, ossia secondo la previsione del diritto (*nulla poena sine lege*), che laddove prevede la privazione dell'ufficio ammette l'espunzione dall'albo;
- sanzioni disciplinari: «impares officio [...] ob neglegentiam vel abusus» (§ 2) possono essere rimossi dall'ufficio e, analogamente, parrebbe che potrebbe essere sanzionata l'espunzione dall'albo, ossia la proibizione dell'esercizio del patrocinio nel tribunale¹²³;
- sanzioni amministrative: «impares ob imperitiam, amissam bonam famam» (§ 2) possono essere rimossi dall'ufficio e, analogamente, venendo meno un requisito per l'ammissione all'albo, espunti dallo stesso (come sopra si è visto).

La distinzione tra provvedimenti disciplinari e penali è sottile e non sempre ben percepibile: la autonomia dei provvedimenti è chiara¹²⁴ e ci si dovrà rifare ai tradizionali criteri per la distinzione da operare¹²⁵.

definiva un ricorso gerarchico, sembra ammettere anche una revocazione dell'approvazione, equivalente all'espunzione: «Ad normam [...] can. 1483 Episcopi dioecesani est advocatus approbare; ipse hanc approbationem revocare potest ob iustam et proportionatam causam, ut puta si aliquis advocatus bonam famam amiserit vel debita peritia carens repertus fuerit (cf. can. 1483); requisita iusta et proportionata causa sine dubio esse debet gravis, quoties agitur de approbationis revocatione, qua advocatus re vera praecipuum suum munus amittit». Il decreto conclude, seppur in forma dubitativa, «quod in casu agi videtur de sanctione poenali N. impositae».

¹²³ Che l'espressione «proibizione a patrocinio exercendo in suo tribunali» equivalga all'espunzione dall'albo, è dimostrato dalla prima proposta dell'art. 111, § 2 presentata nella preparazione dell'istruzione *Dignitas connubii*: il mutamento, probabilmente, è avvenuto per contemplare anche il caso dell'Avvocato rotale, di cui all'art. 105, § 2 DC.

¹²⁴ Per una problematica per certi versi analoga si veda Z. GROCHOLEWSKI, «Trasferimento e rimozione dei parroci», in *La parrocchia*, Città del Vaticano 1997, 216-218: «Al riguardo deve essere chiaro che [...] si ha a che fare con la rimozione (e non con la privazione) qualora il Vescovo non intenda punire il parroco (anche se nel caso potrebbe essere applicata una pena), ma semplicemente intenda provvedere al bene delle anime, in quanto constatata che il ministero del parroco sia dannoso o inefficace».

¹²⁵ Cf FR. DANEELS, «Alcune osservazioni sul processo penale canonico e la sua efficacia», in *Folia canonica* 7 (2004) 199-201; ID., «L'imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità», in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, 293-295, oppure «The Administrative Imposition of Penalties and the Judicial Review of Their Legitimacy», in *The Penal Process and the Protection of Rights in Canon Law*, Montréal 2005, 249-251, oppure «L'imposition administrative des peines et la révision judiciaire de leur légitimité», in *La procédure pénale et la protection des droits dans la législation canonique*, Montréal 2008, 311-312. La distinzione proposta («Si tratta chiaramente di un provvedimento penale qualora esso invochi come motivo principale la violazione di una normativa o di un precetto penale, tanto più qualora anche per la procedura faccia menzione di norme che appartengono al processo penale. Il provvedimento risulta invece senza dubbio non penale, quando esso invoca sia in proceden-

La riammissione nell'albo

La riammissione all'albo evidenzia l'urgenza della appena menzionata distinzione da operare tra espunzione dall'albo quale sanzione penale, sanzione disciplinare e sanzione amministrativa.

Pare di poter escludere comunque in ogni caso qualsiasi automaticità nella riammissione.

Nel caso della sanzione amministrativa, il cessare della perdita della buona fama dà accesso alla domanda di (ri)ammissione all'albo, di competenza del Moderatore e da considerare *in iure* alla stregua della prima domanda al riguardo¹²⁶.

Nel caso dell'espunzione penale si applicheranno i prescritti per l'assoluzione o la remissione delle pene espiatorie (cf cann. 1354-1363), con la necessaria verifica, per esempio, della cessazione della contumacia¹²⁷.

Nel caso dell'espunzione disciplinare, non conoscendo limitazioni temporali, come avviene in alcuni ordinamenti statali, pare si debbano applicare, almeno analogicamente, le norme penali.

Sia nel caso di espunzione dall'albo sia nel caso di proibizione di esercitare per un certo tempo presso un tribunale locale, la ripresa dell'attività di patrocinio nello stesso tribunale o in un tribunale locale diverso presenta frequentemente, come è nella natura delle cose, serie difficoltà¹²⁸. La buona fama, di cui al can. 1483, è automaticamente goduta da chi ha legittimamente terminato di scontare la sanzione (penale, disciplinare o amministrativa) inflitta? Il Moderatore dovrà esaminare attentamente la situazione, anche perché non è raro che la sanzione penale abbia costituito un provvedimento puntuale in una situazione più ampia, che permane da valutare al momento della riammissione.

Conclusioni

Il diritto disciplinare canonico, soprattutto nell'ambito giudiziale, è strettamente

do che in decernendo una normativa non penale»: «Alcune osservazioni», cit., 199 nota 4) non può essere tacciato di mero criterio formale e perciò non definitivo o risolutivo (cf E. BAURA, «Le sanzioni disciplinari», cit., 341 nota 8) sulla base di ragioni pur fondate, ma che non riguardano il diritto positivo, ma lo *ius condendum* con le sue ragioni plausibili.

¹²⁶ A fronte della domanda rivolta alla Segnatura Apostolica di riammissione nell'albo di un tribunale locale di un avvocato che ha perso in breve tempo il *partner* dell'attentato matrimonio, costato l'espunzione dall'albo sanzionata dalla Segnatura Apostolica, quest'ultima ha rimandato l'avvocato al Moderatore del tribunale locale (cf SSAT, lettera 10 luglio 2010, prot. n. 37884/05 VT). Spetterà a quest'ultimo, ovviamente, a fronte di una specifica domanda di riammissione interpellare la Segnatura Apostolica, che nel caso ha inflitto la sanzione.

¹²⁷ Richiesta di intervenire per la riammissione all'albo di un tribunale locale, da cui era stato espunto con sanzione penale, la Segnatura Apostolica ha risposto all'avvocato di «rivolgersi direttamente all'Em.mo Moderatore del Tribunale N., presentando una Sua motivata istanza» (SSAT, lettera 5 febbraio 2000, prot. n. 30687/99 VT).

¹²⁸ Cf, per esempio, SSAT, prot. n. 37960/05 VT.

legato al bene pubblico di un ordinamento giudiziario che permetta di raggiungere la verità reale delle cose: le fonti da cui trae le norme disciplinari comunemente sanzionate lo rilevano specificatamente¹²⁹.

Da ciò seguono due principali conseguenze. La prima attiene al fatto che il funzionamento della procedura disciplinare dipende strettamente dalla coscienza e dalla sensibilità di tutti verso il bene pubblico, allo stesso modo in cui la crisi del sistema penale è da imputare alla caduta di sensibilità verso il bene di tutti.

La seconda attiene alla cautela con la quale si deve perseguire il confronto comparativo con altri sistemi sostanziali e processuali di diritto disciplinare.

¹²⁹ Dalla giurisprudenza sopra riferita è agevole osservare che le norme disciplinari sanzionate comunemente attengono a prescritti di legge: ciò significa che è meno avvertita la urgenza di tutela professionale di una categoria e più urgente tutelare il retto svolgimento dell'*iter* processuale. Sarebbe facile obiettare al riguardo che le norme disciplinari non sono nate per questo scopo, intendendo esse tutelare piuttosto l'esercizio dell'ufficio di chi opera nei tribunali, mentre a presidio delle norme di legge vi sono strumenti propri, quali le sanzioni penali. Tale obiezione, però, non pare tener conto di un dato non meramente fattuale, ossia la peculiare situazione di carenza coercitiva dell'ordinamento canonico, che, senza provocare la trasformazione dell'intero diritto penale in diritto disciplinare, giustifica in diritto una funzione ulteriore del diritto disciplinare.